

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

120^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO VENERDÌ 25 MAGGIO 1984

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MURMURA (DC), relatore	Pag. 15 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		PIERALLI (PCI)	32
Annunzio di presentazione	42	POLLASTRELLI (PCI)	28
Apposizione di nuove firme	42	RASTRELLI (MSI-DN)	30, 32, 41
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	42	SAPORITO (DC)	9 e <i>passim</i>
Assegnazione	42	TARAMELLI (PCI)	3, 29
Discussione e approvazione con modificazioni:		DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
«Norme di accesso alla dirigenza statale» (640):		Trasmissione	42
PRESIDENTE	12	GOVERNO	
DE SABBATA (PCI)	12 e <i>passim</i>	Trasmissione di documenti	42
GARIBALDI (PSI)	21 e <i>passim</i>	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)	16 e <i>passim</i>	Annunzio	43, 44
MAFFIOLETTI (PCI)	21 e <i>passim</i>	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI SABATO 26 MAGGIO 1984	46

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

SCLAVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Botti, Bufalini, Carli, Cerami, Colombo Vittorino (L.), De Cataldo, Gozzini, Granelli, Mondo, Orciari, Pastorino, Petrarra, Pingitore, Pollidoro, Riva Massimo, Tanga, Taviani, Valiani, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martini, a Pisa, in rappresentanza del Senato in occasione della visita ufficiale del Capo dello Stato; Masciadri e Vecchietti, a Parigi, per attività della Commissione Affari Generali dell'UEO; Bisaglia e Fosson, per attività dell'Assemblea del Nord Atlantico.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Norme di accesso alla dirigenza statale» (640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di accesso alla dirigenza statale».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, credo che, proprio a tutela della nostra Assemblea,

valga la pena di guardare la data di presentazione di questo disegno di legge al Senato ed i tempi in cui la Commissione ed oggi l'Aula si sono apprestate ad esaminarlo, non per riprendere le giuste polemiche e le rimozioni che ci sono state in questi giorni, ma per sottolineare che il Parlamento sa fare il suo dovere o produrre anche rapidamente delle leggi.

Il disegno di legge che oggi esaminiamo affronta un aspetto dei problemi riguardanti la dirigenza, certo un aspetto importante, ma non affronta ancora in modo complessivo il discorso relativo all'insieme dei problemi della dirigenza stessa. Non vorrei essere accusato di petulanza perchè ricordo questo elemento, ma vorrei che a tutti noi fosse presente il fatto che la riforma della dirigenza doveva essere realizzata circa quattro anni fa, essendo prevista dall'articolo 133 della legge n. 312 del 1980, secondo la quale la riforma della dirigenza andava realizzata entro il 30 giugno di quell'anno. La questione era e rimane di grande rilievo perchè si dovevano affrontare i problemi relativi allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, la revisione degli organici, delle responsabilità ed anche delle loro funzioni.

Questa esigenza era già allora avvertita, e credo che lo sia ancora di più oggi, se si tiene conto dei profondi mutamenti intervenuti nel nostro paese e nella stessa legislazione, aspetto questo tutt'altro che trascurabile, considerato il riferimento legislativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ed i mutamenti che sono intervenuti in relazione alla istituzione delle regioni, ai processi di decentramento che, seppure incompiuto, dovrà essere ripreso con il necessario vigore e la necessaria tempestività e che rappresenta ovviamente una modifica del modo di essere della stessa amministrazione dello Stato. Ma, oltre a questo impegno che era previsto nella legge n. 312,

voglio ricordare che proprio in quest'Aula, a conclusione del dibattito sul rapporto Gianini, si votò un documento in cui si impegnava il Governo a provvedere rapidamente perchè, proprio dall'esame di quel rapporto, era emersa con grande evidenza la esigenza di un riordino complessivo della pubblica amministrazione; era stata sottolineata — e così era indicato nell'ordine del giorno approvato dal Senato — la particolare necessità che la riforma fosse fatta rapidamente per quanto riguardava la dirigenza, condizione che, d'altra parte, è stata poi riconfermata dalla stessa indagine del Fornez, per dare efficienza e migliorare la produttività della macchina dell'amministrazione pubblica.

Quindi, come era sottolineato appunto in quell'ordine del giorno, è importante che vi sia lo stretto collegamento, il nesso inscindibile tra la riforma in generale e quella della dirigenza, come condizione per il processo di ristrutturazione e di riordino di tutta la pubblica amministrazione.

Si diceva allora che era indispensabile e urgente restituire responsabilità ai dirigenti e fare in modo che questi siano in grado di assolvere in pieno al loro compito. Si era rilevato inoltre in quella occasione che nel decreto del Presidente della Repubblica del 1972 vi erano dei limiti ai compiti e alle funzioni demandati ai dirigenti dello Stato; ma, se è vero che vi erano dei limiti, è anche vero che quel decreto è stato largamente disatteso, non solo per la parte che è oggetto del nostro esame oggi, relativa dall'accesso alla dirigenza, ma è stato disatteso anche in quelle parti relative alle funzioni, ai compiti dei dirigenti.

Come è stato sottolineato da più parti, si è registrata una notevole resistenza da parte dell'insieme della dirigenza, ma, se la resistenza vi è stata, non possiamo certamente accettare che, da parte dell'esecutivo, si sia di fatto sopportata questa resistenza e che quindi si sia rinunciato ad assolvere ad un ruolo che è proprio delle forze politiche, delle forze che hanno la responsabilità di condurre nel nostro paese una politica di buon governo.

Quindi riteniamo indispensabile che si arrivi rapidamente a una riforma in cui

siano chiari (perchè la confusione può servire a qualcuno, ma certamente non serve al buon governo del nostro paese) il ruolo che riguarda il politico e il ruolo che compete al dirigente.

Certo, le condizioni per un buon governo hanno come presupposti una classe politica capace e, contemporaneamente, una dirigenza consapevole e responsabile. Con distinzioni precise dei ruoli, il politico deve essere in grado di dare indirizzi e direttive, ma anche il dirigente deve essere capace e responsabile dell'attuazione di queste. Questo è il punto centrale a cui non si può sfuggire cercando soluzioni che sono scorrette o certamente che non corrispondono agli interessi generali dello Stato; nè si può sfuggire a questa definizione dei ruoli ed in particolare non si può cercare di sopperire a tale mancata definizione dei ruoli, con strutture parallele che possono essere sicuramente di comodo per questo o per quell'altro ministro, ma che certamente non affrontano il problema complessivo della nostra macchina Stato.

Quando insisto nel dire che non bisogna ricorrere a strutture parallele, non è certo perchè io personalmente sia contrario a che ci si avvalga anche, quando il caso lo richiede, di consulenti. Mi pare però difficile poter affermare — cito un solo caso, ma non è il solo — che si possa assicurare efficacemente la conduzione di un ministero quando, come nel caso cui faccio riferimento, quello cioè del Ministero del lavoro, vi sono 156 — questo pare sia un dato vero — esterni tra consulenti ed altre persone che coadiuvano il Ministro nella gestione del Ministero. Il dato, mi si dice, è certo — io non sono stato in grado di verificarlo — ma non si tratta solo del numero; quello che mi pare necessario è ricordare che, se si segue questa strada, il risultato finale è la demotivazione da parte dei dirigenti, per cui non riusciremo mai a fare un passo in avanti, il che provocherà ovviamente ritardi, difficoltà e rallentamenti nella stessa attività della pubblica amministrazione.

So anch'io che in una società moderna occorre, in qualche caso, per aspetti particolari, chiedere contributi anche dall'esterno a consulenti e ad esperti, ma se ciò costituisce

di fatto una struttura che dirige uno o più Ministeri, evidentemente non può essere questa la strada che si deve seguire per attuare e realizzare una riforma ma si devono affidare quelle funzioni indispensabili e necessarie alla nostra dirigenza.

Noi oggi affrontiamo, però, l'esame soltanto di un aspetto dei problemi riguardanti la dirigenza, quello dell'accesso. Il disegno di legge — non ho avuto ancora occasione di vedere gli emendamenti del Governo —, almeno così come è stato licenziato dalla 1ª Commissione, ha validità fino alla riforma della dirigenza e noi riteniamo che tale formulazione possa essere pericolosa. Questa formula, infatti, può anche far protrarre poi all'infinito la normativa cioè, fino a che non ci sarà la nuova legge di riforma, si deve continuare a seguire una procedura che noi invece riteniamo debba essere considerata transitoria, mentre, secondo la proposta del Governo, una parte è transitoria e l'altra dovrebbe essere considerata a regime. Siamo del parere, infatti, che sia più giusto determinare — come proponiamo in un nostro emendamento — la transitorietà di questa legge per due anni, tempo che consideriamo più che sufficiente, anzi molto largo, per poter esaminare, decidere e quindi approvare la legge di riforma.

La riforma oltre che risolvere le altre questioni prima ricordate, circa il ruolo e le funzioni dei dirigenti, il trattamento giuridico ed economico deve comprendere anche la parte relativa all'accesso della dirigenza. Dobbiamo pertanto — ed è questa la nostra proposta — fare in modo che si consideri questo come un provvedimento che corregge lo stato attuale delle cose, ma che deve rimanere appunto transitorio.

Riteniamo che sia necessaria questa legge perchè sino a questo momento si è proceduto, come d'altra parte lo stesso relatore denuncia nella sua relazione, disattendendo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica; si è proceduto infatti alla nomina dei dirigenti, in alcuni comparti della pubblica amministrazione, come la sanità, le ferrovie, la proprietà letteraria presso la Presidenza del Consiglio, le poste, la polizia eccetera (ed altre nomine ancora

sono al nostro esame, come quelle relative al tesoro e alle finanze) con provvedimenti parziali, settoriali, tutti in deroga alle norme previste dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che di fatto ha consentito la promozione a primi dirigenti senza nessuna selezione perchè tutto è stato realizzato attraverso e solo per merito comparativo.

Si sostiene che si è seguita questa strada perchè erano inagibili i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica, in particolare perchè troppo lungo era il tempo del corso di formazione, 14 mesi, e perchè, per partecipare a questo corso, si sarebbero provocati guasti notevoli alle amministrazioni che inviavano questi concorrenti al corso sguarnendo quindi importanti uffici e dunque non era possibile seguire quelle procedure. Il corso era, sì, di 14 mesi, ma non stata solo questa la ragione per la quale non si sono fatti i corsi; la ragione è dovuta al fatto che il corso prevedeva ovviamente una selezione abbastanza severa, sia per l'ammissione che durante il corso stesso. Ma un altro elemento che ha spinto a disattendere l'attuazione di quelle norme consiste nel fatto che era prevista ogni anno l'indizione di un corso unico e quindi di un concorso unico per tutte le amministrazioni e non, come in verità oggi si ritorna a dire nel disegno di legge che stiamo esaminando, per singole amministrazioni. Quindi la selezione era inevitabilmente molto più severa ed era anche possibile attivare processi di mobilità attraverso la partecipazione ad un corso più di carattere generale, a un concorso di carattere unico.

Certamente, se si voleva rimediare alle difficoltà che pure esistevano in quelle norme, si poteva porre mano a delle modifiche, ma il punto vero era che occorreva rispettare il criterio selettivo, cosa che invece non si è fatta perchè, come prima ho ricordato, si è preferito seguire il metodo comparativo.

È necessario varare questa legge per evitare che il Parlamento si trovi ancora, come si suol dire, con le spalle al muro di fronte a pressioni molto pesanti, che ancora in questo momento abbiamo, da parte del Ministero del tesoro e da parte del Ministero delle

finanze che hanno formulato proposte di legge per la copertura dei posti di primo dirigente sostenendo che, se non si provvede con il metodo che era previsto, tutto comparativo, noi senatori saremmo responsabili di aver creato disordini in un'amministrazione che come dice il ministro Visentini, se ricordo bene la sua frase, è già al collasso. Quindi bisogna rimediare rapidamente.

Credo che non possiamo più seguire l'esecutivo su questa strada, abbiamo l'esigenza di dare un quadro di certezze e quindi di approvare una legge corrispondente ai criteri fondamentali che a mio parere sono quelli della selettività e quindi garantire posti di responsabilità a chi ha le capacità per poterli ricoprire. Dobbiamo fare in modo che questa legge, come una altra serie di nostre proposte che mi auguro possano essere considerate con la necessaria attenzione dal Senato, ottenga questo risultato di selettività, resistendo a tutte quelle pressioni poste in atto in primo luogo dai singoli Ministri, si dice per esigenze di funzionalità, e di urgenza estrema, onde garantire la promozione di dirigenti capaci, altrimenti sarebbe perfettamente inutile che in questa Aula e nelle Commissioni o nei convegni si facciano tanti sforzi accademici sull'esigenza di avere funzionari capaci, molte volte citando paesi come l'Inghilterra o la Francia, per la capacità delle loro dirigenze, se poi non ci si ispira a quei modelli o comunque non li si osserva con estrema attenzione. Nella pratica quotidiana siamo di fronte a pressioni continue perchè siano disattese tutte le norme e si proceda sulla vecchia strada del metodo comparativo evitando ogni norma che consenta la necessaria selezione.

La legge al nostro esame prevede due distinti momenti. Il primo viene considerato transitorio dalla legge stessa e le relative modalità — mi si consenta di dire — per sistemare tutta la situazione pregressa sono certamente norme di manica larga in quanto è previsto il 60 per cento della copertura dei posti disponibili con il metodo del merito comparativo, il 30 per cento per concorso speciale e il 10 per cento per corso-concorso. In Commissione è stato respinto — e lo abbiamo ripresentato — un nostro emendamento che anche per questa parte (che il

disegno considera transitoria mentre l'altra parte è considerata a regime seppure fino alla riforma complessiva) prevedeva che almeno il 10 per cento di questi posti disponibili fosse coperto attraverso un concorso pubblico; ripresentiamo questo emendamento perchè riteniamo che anche per questa parte dei posti da coprire, peraltro cospicua, ci debba essere la possibilità di far partecipare anche soggetti che provengono dall'esterno, pur rimanendo possibile, per i dirigenti che hanno titolo, di parteciparvi, ma estendendo la possibilità anche a dirigenti di enti pubblici, aziende pubbliche, professionisti, *managers* di aziende private. Dobbiamo quindi metterci su una strada che consideriamo importante e necessaria ai fini di un miglioramento dell'insieme della pubblica amministrazione. Non dobbiamo dimenticare nè sottovalutare l'importanza dell'apporto di esperienze provenienti dall'esterno tenuto conto della qualità dei singoli che possono partecipare al concorso e che possono dare un valido aiuto. Si tratta di assicurare l'apporto di una linfa necessaria al fine di migliorare complessivamente la capacità della dirigenza statale.

In altra parte del disegno di legge, articolo 5, si dettano norme valide fino all'entrata in vigore della riforma, alla quale noi siamo contrari, ed in tal senso sono stati proposti degli emendamenti in Commissione. Noi proponiamo di considerare l'insieme di questa proposta come transitoria ed abbiamo indicato in due anni il tempo necessario per arrivare alla approvazione della riforma complessiva, rendendo quindi validi, con questa seconda procedura, i concorsi per posti che si rendono disponibili nel 1984 e nel 1985, e riservando il meccanismo contenuto nell'articolo 1 soltanto alla parte dei posti disponibili fino al 1983. Per questi due anni bisognerebbe seguire il criterio, che è stato deciso dalla Commissione, secondo il quale il 40 per cento dei posti deve essere coperto dal concorso speciale, il 40 per cento attraverso un corso-concorso ed il 20 per cento attraverso un concorso pubblico.

Se il testo, così come modificato dalla Commissione, sarà approvato in Aula, riteniamo che questa parte della legge meriti sostanzialmente una valutazione positiva.

Dico sostanzialmente perché non dobbiamo dimenticare che in alcuni comparti della pubblica amministrazione già la copertura dei posti è assicurata al 50 per cento con concorsi pubblici, per cui l'aliquota del 20 per cento di cui parlavo prima in realtà opererebbe solo in circa la metà dei posti. Comunque mi sembra che si tratti di un segnale che può costituire l'avvio di una riforma più profonda che potrà essere attuata quando si esaminerà la legge nel suo complesso.

Proponiamo anche altre modifiche che verranno illustrate ed ovviamente il nostro atteggiamento sull'insieme della legge dipenderà anche dall'esito delle votazioni su di esso.

Desidero però sin da ora esprimere un'opinione circa le pressioni che sono già state poste in atto in questi termini su questa legge. Si è trattato di pressioni per la verità non molto consistenti anche se si è minacciata una possibile reazione da parte dei dirigenti. Quello che a noi sembra comunque inaccettabile è che queste pressioni possano in qualche modo avere effetti peggiorativi e addirittura bloccare l'*iter* della legge. Questo provvedimento, sia pure parziale, è indispensabile per affrontare in modo corretto il problema dell'accesso alla dirigenza; pertanto lo consideriamo un provvedimento necessario seppure transitorio. Bisogna che questa legge perciò non faccia (se i due rami del Parlamento la approveranno con la necessaria celerità) la stessa fine delle altre leggi che regolavano le modalità di accesso alla dirigenza (per esempio quella del 1972), disattendendola.

Le domande da porsi sono: può funzionare questa legge? Si possono avere anche contributi dall'esterno attraverso i concorsi pubblici? Sicuramente, ma occorre che da parte dello Stato sia concesso il giusto riconoscimento economico. Occorre smetterla con i palliativi che fino a questo momento sono stati posti in atto, con arrotondamenti, con invenzioni, come l'ultimo decreto per l'adeguamento economico dei dirigenti che non fa onore ai dirigenti stessi; credo che sia sbagliato per lo Stato seguire questa strada.

È un problema delicato da affrontare proprio nel momento in cui il Parlamento è

chiamato a discutere il decreto sul costo del lavoro, che taglia i punti della contingenza. Se vogliamo affrontare in modo serio il problema della dirigenza, dobbiamo riconoscere a dei dirigenti capaci che si assumono tutte le responsabilità della funzione il necessario trattamento economico: che sia però quello proprio dei dirigenti.

Se vogliamo evitare che questa legge venga in qualche modo disattesa o stravolta, è necessario (pongo il problema alla Presidenza del Senato) che la materia sia trattata da parte dell'Esecutivo da un unico ministero (e la legge sul pubblico impiego ha risolto in parte questi problemi ma i provvedimenti settoriali spesso al nostro esame dimostrano che questa direzione unitaria non è praticata), e che lo stesso approccio venga adottato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

La gestione della dirigenza deve essere affrontata unitariamente da una sola Commissione; non può perdurare l'attuale situazione che la 1ª Commissione che ha l'incarico di affrontare i problemi della pubblica amministrazione sui molti provvedimenti che le sono sottoposti, esprima un parere consultivo e in seguito la Commissione di merito (ma apparentemente di merito perché la materia viene ad essere di merito di una Commissione che si interessa dei problemi della pubblica amministrazione), essendo sollecitata e a volte maggiormente disposta alle pressioni dei ministri, proceda con misure settoriali che stravolgono il significato di qualsiasi legge, come è accaduto per leggi passate e come può accadere anche per questa.

Credo sia un problema che non può essere rinviato a lungo; occorre decidere che se lo si vuole affrontare, come prevede la legge sul pubblico impiego e come riteniamo sia necessario anche per la dirigenza, deve esserci un solo ministero ed una sola Commissione dove siano affrontati tutti i problemi in modo che l'organicità possa essere garantita: se lo farà l'Esecutivo sarà tanto di guadagnato, ma il potere legislativo deve assicurare coerenza ed anche resistere alle eventuali pressioni che si possano verificare.

Il disegno di legge che siamo oggi chiamati ad esaminare ed approvare non risponde alle

esigenze per una vera riforma della dirigenza, anche nel merito abbiamo sollevato osservazioni e critiche circa le modalità di accesso e ci auguriamo che i nostri emendamenti siano approvati, al fine di renderla più idonea e più efficace.

Decisivo perciò sarà se l'Esecutivo per parte sua e il potere legislativo sapranno esercitare i necessari controlli sull'attuazione della stessa; per questa ragione mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Presidenza affinché siano assunte quelle decisioni che consentano di esercitare le funzioni prima ricordate. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno, da lui presentato insieme ad altri senatori:

Il Senato,

rilevato che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugo 1981, n. 310 e con la legge 1º luglio 1982, n. 426 sono stati riconosciuti ai fini economici tutti i dipendenti civili dello Stato, eccezion fatta per coloro che rivestivano qualifiche dirigenziali, tutti i periodi di servizio, di ruolo e non di ruolo, effettuati alle dipendenze dello Stato in carriere diverse da quella di appartenenza;

considerato che con decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge con la legge 20 novembre 1982, n. 869, si volle estendere, con decorrenza 1º gennaio 1983, anche al personale dirigente militare e civile dello Stato il riconoscimento ai fini economici di tutti i periodi di servizio effettivamente prestato in carriere diverse da quella di appartenenza;

constatato che tale decreto-legge n. 681 del 1982, così come risulta convertito in legge dalla legge n. 689 del 1982, mentre per i militari rivestenti grado corrispondente alle qualifiche dirigenziali ha consentito il riconoscimento, ai predetti effetti economici, di tutto il periodo di servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale, mentre per i dirigenti

civili tale riconoscimento non è stato consentito per i periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina in ruolo in carriera direttiva;

valutato che tale differente considerazione agli effetti economici dei servizi progressi prestati allo Stato tra personale civile e militare, aventi lo stesso livello dirigenziale, e tra gli stessi dipendenti civili dello Stato, dirigenziali e non dirigenziali costituisce una ingiustificata sperequazione di trattamento a danno dei dirigenti civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 681 del 1982;

ritenuto necessario e urgente intervenire per ristabilire la parità di trattamento sancita dalla Costituzione e risultata non rispettata per i dirigenti civili;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti idonei a consentire che nei confronti del personale di cui agli articoli 10, 11-*bis*, e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio l'1º gennaio 1983, o cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1982, che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato anteriormente alla nomina in ruolo in carriera direttiva, l'importo complessivo già determinato relativo ai benefici previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, sia incrementato dal 1º gennaio 1983 del 2 per cento dello stipendio di lir 5.040.000 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli della carriera direttiva, estendendo, cioè ai dirigenti civili dello Stato lo stesso trattamento previsto per i dirigenti militari per i periodi di servizio resi anteriormente alla nomina ad ufficiale e con la stessa decorrenza del 1º gennaio 1983 ad essi concessa.

9.640.1 SAPORITO, PAVAN, DE CINQUE,
VITALONE, D'AMELIO, FIMOGNARI,
JERVOLINO RUSSO, FOSCHI, GARI-
BALDI

Senatore Saporito, le faccio osservare che questo ordine del giorno solo parzialmente può essere dichiarato proponibile perchè riguarda anche materie estranee al disegno di legge in discussione. Lei lo potrà svolgere e il Governo potrà comunque pronunciarsi su di esso, però non potrà essere posto in votazione.

Il senatore Saporito ha facoltà di parlare.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo affrontare in questa sede il disegno di legge per l'accesso alla dirigenza statale che costituisce una tappa fondamentale del processo di riforma avviato dal Governo e, se mi consentite, dal Parlamento (in particolare da questo ramo del Parlamento) che ha manifestato sempre una grande attenzione alla necessità di cogliere ed affrontare i nodi centrali che presentano oggi le pubbliche amministrazioni in ordine al rapporto di impiego. A giudizio del mio partito, ma anche a giudizio delle altre parti politiche, risolvere questi problemi è una premessa essenziale per portare avanti il più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione.

Recentemente è stato approvato da questo ramo del Parlamento il disegno di legge n. 285 ed è all'ordine del giorno, per il concerto dei vari Ministeri, un disegno di legge del Governo che riguarda la legge di delega per la dirigenza in tutta la pubblica amministrazione, dove viene colto un momento unificante di omogenizzazione che la Democrazia cristiana considera positivo ai fini della possibilità di esaminare complessivamente la tematica di una maggiore funzionalità e professionalità della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge al nostro esame, che ripropone, aggiornandole ad oggi, alcune istanze che già nella passata legislatura erano state messe in risalto, contiene due parti essenziali, delle quali una riguarda il regime transitorio. Con quest'ultimo si viene incontro all'esigenza, segnalata, in questa sede da molte amministrazioni, di consentire la copertura in tempi rapidi, e con un ciclo complesso ma ben precisato in ogni suo aspetto, dei posti di primi dirigenti che sono da vari anni disponibili nelle varie ammini-

strazioni e che non sono stati coperti per mancanza di un'apposita disciplina.

Questo disegno di legge attua il superamento della logica e della filosofia che era alla base del decreto n. 748 del 1972 sulla dirigenza dello Stato e contiene un elemento di prospettazione in base al quale la dirigenza deve essere vista in un'amministrazione diversa da quella prefigurata dalla legge del 1972 e coerente con quanto previsto dalla legge n. 312 del 1980.

Il Parlamento si appresta a modificare le procedure per l'accesso alla dirigenza sia nella prima parte di questo disegno di legge sia nella seconda parte (di cui parlerò in seguito) con una attenzione rivolta al futuro. Prendere in considerazione la pubblica amministrazione nella sua struttura statica significa soltanto fare la ricognizione dei problemi e spesso significa fare la ricognizione delle mancate risposte del Governo e del Parlamento ad esigenze legittime. Al contrario, guardare la pubblica amministrazione nell'ottica del futuro significa collocare la tematica della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la professionalità di pubblici dipendenti, in un ambito europeo. Non possiamo non considerare i problemi della pubblica amministrazione se non con gli occhi all'Europa, agli altri paesi industrializzati nei quali il pubblico impiego e la struttura stessa della pubblica amministrazione diventano elementi essenziali per il salto di qualità che questi paesi — in Europa e in altre parti del mondo — hanno compiuto.

Con questo spirito ci siamo apprestati a considerare, non soltanto le norme transitorie del ciclo che si chiuderà il 31 dicembre del 1984, ma anche le altre norme che sono transitorie in attesa di una legge organica sulla dirigenza statale, ma che già oggi prefigurano concrete ipotesi qualora il Parlamento e il Governo non dovessero portare a termine il disegno di una dirigenza organica a partire dal 1° gennaio del 1985; si sa quello che dovranno fare le amministrazioni e si sa che manterranno vigore i meccanismi rigorosi previsti dalla seconda parte di questo disegno di legge.

I colleghi comunisti avevano ed hanno dei dubbi, visti anche gli emendamenti che

hanno presentato; avrebbero preferito la transitorietà completa di queste disposizioni, ma l'esperienza, che abbiamo vissuto in questo settore nell'VIII e soprattutto in questa IX legislatura, ci dice che dobbiamo essere cauti e la preoccupazione mia e del mio partito è nella direzione di stabilire regole certe anche per il futuro, sia pure con una forma transitoria ed in attesa di una legge organica. Dato che conosciamo le difficoltà a definire nei suoi contenuti una legge organica, preferiamo che ci sia una norma che stabilisca con precisione come dovranno comportarsi le varie amministrazioni a partire dal 1° gennaio 1985. Non vorremmo interrompere il processo in atto in tutte le pubbliche amministrazioni, ma vorremmo che si possa continuare con regole di maggior rigore, una volta fissata la data transitoria a partire dal 1° gennaio 1985.

Per questi motivi abbiamo insistito ed abbiamo ritenuto di includere — secondo la richiesta che è venuta dal Gruppo comunista — fra queste norme che avranno vigore a partire dal 1° gennaio 1985 soprattutto quelle riguardanti l'apertura al mondo esterno; pensare infatti alla pubblica amministrazione solo come ad un fatto di sistemazione interna del sistema, significa chiudersi alle realtà che stiamo vivendo; è necessaria l'apertura all'esterno. Ho ricevuto, come colleghi di altri partiti, dei telegrammi preoccupati in questo senso...

GARIBALDI. Addirittura insolenti.

SAPORITO. Qualcuno non ha addirittura capito quello che abbiamo detto. L'apertura al mondo esterno, cioè aprire la pubblica amministrazione agli apporti di professionalità esterne, non significa sfiducia verso i funzionari dello Stato, ma significa aprire la pubblica amministrazione a quelle osmosi di esperienza, a quello scambio di idee e di professionalità con il mondo esterno, che farà sì che la pubblica amministrazione esca dal ghetto e dalla separatezza in cui è stata posta nel nostro ordinamento e possa essere veramente all'altezza dei livelli di qualificazione che si sono realizzati anche nel settore privato in Italia e negli altri paesi. Noi puntiamo ad un adeguamento della legislazione

del settore con quella dei paesi più avanzati: lo spirito è quindi quello dell'apertura e non della mortificazione per le professionalità di cui parlavo, con l'avvio di quel confronto gomito a gomito con la realtà esterna che potrà essere giovevole tanto al mondo della managerialità esterna quanto alla professionalità interna alla pubblica amministrazione.

Riproporremo come Gruppo un sub-emendamento relativo alla dirigenza del parastato; quest'Aula ha votato all'unanimità e senza contrasti in questo ultimo anno almeno due ordini del giorno relativi all'urgenza di estendere le norme di omogeneizzazione di tipo giuridico oltre che economico, alla dirigenza del parastato. Lo riproporremo non per caparbia ed arroganza di posizioni, ma perchè a me ed al mio partito pare che sia giunto a maturazione, anche in virtù di quanto stabilito dall'articolo 26 della leggequadro sul pubblico impiego, l'esigenza dell'omogeneizzazione della dirigenza statale e parastatale già in questa sede, in cui si definiscono norme transitorie e si ha un occhio di particolare attenzione per la necessità di porre la dirigenza dello Stato in condizione di avviare quel processo di rilancio; e in attesa di uniformare gli altri istituti comuni, noi vorremmo che queste norme transitorie fossero estese anche alla dirigenza del parastato, in modo che, dopo l'approvazione di due ordini del giorno da parte di tutte le forze politiche, sia posto un ulteriore tassello in questo processo di omogeneizzazione.

Ci permetteremo anche di sottolineare alcuni aspetti del provvedimento e quindi alcune necessità di integrazione relative al primo degli strumenti di accesso transitorio previsto dal disegno di legge. Riteniamo che limitare la possibilità dello scrutinio per merito comparativo soltanto al ruolo ad esaurimento potrebbe essere inteso all'esterno — soprattutto dai giovani — come un mero premio all'anzianità. Quindi ci permettiamo (l'abbiamo fatto con un emendamento, ma vogliamo ribadirlo per i colleghi) di sottolineare l'esigenza che è alla base della nostra proposta, cioè quella di far partecipare al concorso per merito comparativo previsto per la fase transitoria non soltanto i più anziani (quelli del ruolo ad esaurimento;

gli ispettori generali o i direttori di divisione aggiunti che, alla data del 31 dicembre 1972, avessero anche la qualifica di direttore di sezione) ma anche quelli che ormai sono all'apice della carriera direttiva; d'altra parte, da un confronto tra titoli, da un confronto tra professionalità sarà più facile poter nobilitare lo stesso strumento del merito comparativo, così come previsto dal disegno di legge.

Queste sono le cose che noi volevamo dire sottolineando l'importanza che il partito della Democrazia cristiana dà a questo disegno di legge e non omettendo di evidenziare l'impegno del Governo e del ministro Gaspari in particolare in questo settore. Abbiamo dato un parere appena dopo Pasqua sul dipartimento della funzione pubblica; l'anno scorso il Parlamento ha votato la legge-quadro sul pubblico impiego; ho accennato alla sistemazione dei giovani con la legge n. 285 e al disegno di legge sull'organico e sulla dirigenza dello Stato, del parastato e delle altre amministrazioni: ebbene tutti questi provvedimenti, approvati o da approvare, sono aspetti di un disegno organico sul quale noi ci siamo confrontati con il ministro Gaspari. Spesso, dai banchi del Parlamento, noi criticiamo il Governo, però nel caso dell'impegno del Ministro della funzione pubblica questa volta non dobbiamo fare critiche ma dobbiamo dire che il Ministro ha mantenuto le promesse che aveva fatto davanti a noi, davanti alla 1ª Commissione ma anche in quest'Aula del Senato. Io spero che anche l'ordine del giorno votato all'unanimità dalla 1ª Commissione in ordine ai problemi prioritari della pubblica amministrazione (e che il Governo ha accettato con grande responsabilità) venga ad essere soddisfatto in tutti i suoi contenuti.

Riteniamo ormai essenziale che si proceda alla riforma della Presidenza del Consiglio, alla riforma dei vari ministeri, all'introduzione di indici di produttività nella pubblica amministrazione, alla delegificazione in questo settore in cui ci vuole una grande mobilità e flessibilità di modelli, perchè se noi dobbiamo pensare di innestare tutte queste riforme (che pure andiamo a fare) in un organismo che, per le procedure, per i conte-

nuti, per gli assetti e per le strutture, rimane arretrato di 50 anni, poniamo a noi stessi un limite alla grande spinta che vogliamo dare a questo settore.

Un ultimo elemento positivo, devo sottolineare, è l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge Gaspari sulla perequazione delle pensioni del pubblico impiego. Mi sembra un tassello non marginale di questo processo di razionalizzazione del settore che noi abbiamo voluto individuare attraverso un confronto serio tra le forze politiche e con il Governo. Ritengo che il fatto di aver avviato a soluzione, sia pure parzialmente, questo problema, se connesso all'altro elemento, che pure devo sottolineare, dell'attribuzione della responsabilità in ordine al settore pensionistico al Ministero della funzione pubblica e quindi del mantenimento della responsabilità del Ministro tanto nei nuovi contratti che nelle nuove leggi sul pubblico impiego anche per il regime delle pensioni, significhi avere una visione più equa e più giusta della nostra società. Infatti, se è vero che vi sono funzionari pubblici in attività di servizio, vi sono anche funzionari e dipendenti pubblici, che sono andati in pensione e che non per questo devono essere mortificati.

Anche con il tipo di risposta, in termini di giustizia, che il Parlamento ed il Governo riescono a dare in questa direzione, noi diamo segno e certezza che le istituzioni sono attente a questi problemi e soprattutto che sono attente nei confronti di quelle classi che, in qualche modo, sono più deboli sul piano dell'ordinamento.

Questo è il giudizio largamente positivo che noi diamo — come Gruppo — sul disegno di legge mentre ci riserviamo di esprimere parere sugli emendamenti che gli altri colleghi con molta serenità hanno presentato e speriamo che la stessa serenità venga da loro riservata ai nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, ritengo che questo si illustri da sè. So che vi è qualche parte della materia che non è strettamente attinente al disegno di legge in discussione, ma devo far presente all'onorevole Presidente che noi non ci siamo permessi di presentare un emendamento proprio

per questa estraneità che il contenuto del nostro ordine del giorno aveva rispetto ai profili più strettamente giuridici del pubblico impiego. Vorremmo però che questo ordine del giorno, proprio perchè attiene ad un fatto di giustizia (alle cosiddette anzianità pregresse) per un settore e per una categoria nei confronti della quale vi è stata una mera dimenticanza, fosse accettato dal Governo. Se infatti studiamo tutte le leggi al riguardo ci accorgiamo che, mentre per altri settori si è provveduto in tale senso, per questo settore, semplicemente per mera dimenticanza o forse per pigrizia, ciò ancora non è avvenuto. Pertanto vorremmo che questo ordine del giorno venisse accolto dal Governo anche per dare risposte nel senso del contenuto da noi presentato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Saporito, sulla questione dell'ordine del giorno ho già detto che investe materia che non riguarda l'argomento in discussione per cui non può essere messo in votazione. Lei lo ha svolto e il Governo si esprimerà su di esso, però non può essere votato.

SAPORITO. Se il Governo lo accoglie, non c'è bisogno che venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, lei poi ha preannunciato la presentazione di un emendamento. Al riguardo debbo farle osservare che non siamo nei termini previsti dall'articolo 100 del Regolamento per la presentazione di emendamenti.

Inoltre, anche al riguardo di tale emendamento vale lo stesso discorso fatto per l'ordine del giorno, in quanto l'emendamento riguarda il parastato, mentre noi stiamo discutendo un provvedimento sulla dirigenza statale. Lei ha giustamente sollevato questo problema e non c'è dubbio che nella discussione è bene che tale valutazione sia stata fatta. Eventualmente potrà riservarsi di assumere un'iniziativa di carattere legislativo che avrà il suo corso, però, in questa sede un emendamento, come quello da lei preannunciato, sia per questioni di termini, sia anche per una questione di merito non può essere ricevuto dalla Presidenza.

SAPORITO. Mi permetta, signor Presidente, quello da me presentato è in realtà un subemendamento ad un emendamento presentato dal Governo relativo all'estensione ad altro settore non specificamente statale. D'altra parte, devo dire che tale emendamento era già stato presentato da me in Commissione e vi era stata una richiesta del Governo di presentarlo in Aula, in quanto il Governo si riservava di fare alcuni accertamenti e quindi di dare un suo giudizio. Pertanto io l'avevo ritirato in Commissione proprio per poi ripresentarlo in Aula; in sostanza, quindi, non è altro che un subemendamento ad un emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Rimane in ogni caso, senatore Saporito l'aspetto dell'estraneità dell'emendamento alla materia in discussione.

SAPORITO. Signor Presidente, l'estraneità alla materia non esiste perchè l'articolo 26, ultimo comma, della legge n. 193 (la legge-quadro sul pubblico impiego) dice che il Governo avrebbe predisposto una normativa per quanto riguarda la dirigenza dello Stato e la dirigenza degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. Quindi si tratta di materie strettamente connesse; sarà una disciplina definitiva quando il Governo la presenterà e il Parlamento l'approverà, ma diventa una disciplina provvisoria con questi due elementi e due profili di cui ho parlato prima.

PRESIDENTE. Debbo insistere. Qui stiamo discutendo della dirigenza statale. Non nego che il Governo abbia preannunciato provvedimenti, tuttavia si tratta di altre iniziative legislative: qui affrontiamo il problema della dirigenza statale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, debbo dire subito che non c'è contrarietà di principio da parte comunista nè sulla necessità di sistemare la materia che è oggetto di questo disegno di legge, nè sulla indicazione più

specificata di un regime transitorio per l'accesso alla dirigenza. Quindi affrontiamo questo argomento e in modo specifico questo disegno di legge con un atteggiamento di apertura e di disponibilità e tuttavia non per questo, al momento attuale, siamo in grado di consentire con le proposte complessive che sono state avanzate perchè ci sembra di essere lontani da qualcosa che cammini verso un regime soddisfacente.

Il collega Saporito ha usato la locuzione «in attesa» del regime migliore. A parte il fatto che questa espressive contraddice la rubrica dell'articolo 5 che parla di entrata a regime dell'accesso alla dirigenza, per cui non si tratta di una sistemazione transitoria, direi che «in attesa» è una delle locuzioni più usate dagli esponenti della maggioranza: sempre si attende qualcosa, sempre continua — scusatemi la battuta — la rievocazione dell'ectoplasma Godot. Si continua ad attendere e non si vede l'alba del giorno. Per avere qualcosa di più concreto bisogna che il regime transitorio sia realizzato nella previsione specifica della sistemazione definitiva che si vuole dare e che non può essere quella dell'articolo 5. Bisogna giungere ad una riforma profonda della pubblica amministrazione che presuppone la necessità di un metodo di accesso alla dirigenza adeguato alle esigenze di professionalità di una pubblica amministrazione che vuole e ha la capacità di adattarsi alle trasformazioni rapide che sono in corso nella cultura, nella società, nell'economia, ed anche ad esigenze di tempestività. Il regime transitorio si rende necessario per il fatto che in passato non si è voluto dar corso a queste esigenze di tempestività non solo in un modo conforme alla visione di una amministrazione più avanzata, ma neanche in un modo che consentisse il funzionamento dell'amministrazione al livello attuale. Occorre quindi recuperare una rinnovazione del metodo di accesso basata sulle caratteristiche di professionalità di coloro i quali devono essere i dirigenti dell'apparato dello Stato e recuperare sul terreno di una tempestività che consenta una periodicità di accesso in linea con le esigenze continue dell'amministrazione. Per avere un metodo nuovo di accesso bisogna aprire le scuole della pubblica amministrazione e

forse ancor prima bisogna riformare le facoltà universitarie, ma comunque è necessario aprire le scuole della pubblica amministrazione ai giovani, agli studenti, quanto meno ai neolaureati. Questo regime transitorio prevede corsi di pubblica amministrazione esclusivamente per il personale già in servizio: è senz'altro giusto consentire la frequenza al personale in servizio, in quanto anche nel corso dello svolgimento della funzione è necessario il miglioramento professionale, ma è chiaro che il punto essenziale è quello di aprire queste scuole ai neolaureati per andare progressivamente verso il reclutamento della dirigenza nel campo delle nuove leve: occorrono nuove energie alla pubblica amministrazione.

È necessario garantire, partendo dalla preparazione professionale, la mobilità della dirigenza: sappiamo quanti sono gli ostacoli, i freni, la forza d'attrito che si ha quando si vuole spostare qualcuno da un settore all'altro e, inoltre, ogni dicastero continua ad avere una mentalità legata alla sua specifica funzione. È importante farlo sin dall'origine, perchè c'è un esempio molto semplice che chiarisce il vero significato della locuzione «in attesa» usata dal collega Saporito. Infatti noi siamo sempre in attesa, ma quando c'è un provvedimento che va nel senso giusto, siccome il quadro generale dell'attività e il complesso dell'orientamento politico non sono tali da mandarlo avanti, il principio giustamente affermato non si realizza: alludo al ruolo unico della dirigenza. Dov'è finita la sostanza di quella norma? Non c'è più, però la norma è in vigore e fu salutata come una norma positiva pur essendo corredata da atteggiamenti ed atti concreti che sollevarono in quell'occasione da parte nostra una critica asperissima. Quella norma oggi si è svuotata completamente; bisogna ricominciare daccapo e comprendere quali sono le ragioni per cui una norma, che pure era stata proclamata come l'affermazione di un principio sanzionato in modo solenne dalla legge, non ha poi avuto un'apprezzabile conseguenza e influenza sulla situazione complessiva della pubblica amministrazione.

La mobilità non è stata conseguita e invece va estesa ad altri gradi. Va dunque ricercato il motivo all'origine e l'origine è quella della

tipologia della preparazione professionale: è necessario realizzare un corpo di dirigenti in grado di soddisfare quelle esigenze e prospettive e questo naturalmente richiede la definizione di quale ruolo si vuol assegnare alla stessa pubblica amministrazione. Che ruolo essa deve avere nel funzionamento dell'apparato dello Stato delle istituzioni in senso generale? Mi sembra proprio che dobbiamo considerarci distanti «anni luce» dal rapporto Giannini. Cosa deve diventare la pubblica amministrazione o cosa deve continuare ad essere? Un corpo pletorico di fronte al quale si pongono solo problemi di occupazione o di disoccupazione? Oppure deve essere un valido supporto, esente dai vizi di elefantiasi, così come da quelli dello scadimento qualitativo, e capace di esprimere un'attività dirigenziale? Mi pare che il richiamo all'Europa e alla similitudine con gli altri paesi europei, formulato dal collega Saporito, sia del tutto velleitario, per usare un termine molto benevolo e molto blando. C'è da domandarsi invece se, posta questa necessità, posta questa visione di una pubblica amministrazione che deve essere un valido supporto, uno strumento di dirigenza importante in una società ed in una economia che pongono continuamente problemi nuovi, che avanzano, che si rinnovano, che richiedono tecniche anche moderne, si cammini poi concretamente in questo senso. Dov'è il collegamento con il quadro generale della funzione della dirigenza?

Certo bisogna sistemare subito le questioni sospese, ma non è questo il problema: non è a questo che siamo contrari. Noi intendiamo invece individuare gli elementi di passaggio da questa immediata sistemazione e da questo regime transitorio verso un regime che costituisca la trasformazione generale dei metodi di reclutamento della dirigenza. Quando si ha il timore di aprirsi e di prevedere un concorso esterno, anche per una parte modesta dei posti disponibili come il 10 per cento, veramente si dimostra di essere legati a certi orientamenti, di subire le pressioni di coloro che vogliono semplicemente avanzare con la promozione, che hanno delle attese anche legittime ma che dovrebbero

anche subordinare queste loro attese alle esigenze di un rinnovamento della pubblica amministrazione.

Non si possono accettare — neanche nelle norme transitorie del provvedimento — pressioni che abbiano un contenuto esclusivamente clientelare e corporativo se si vuole arrivare veramente ad una trasformazione, se si vuole dare il segnale di un nuovo orientamento anche per coloro che si inseriscono nella pubblica amministrazione. Di qui la nostra contrarietà dovuta al fatto che l'atteggiamento concreto ci sembra contrastare con questo segnale; c'è il rifiuto anche a questa modesta apertura, all'apporto di nuove energie e tale comportamento contrasta, ripeto, con una visione ed una volontà di rinnovamento.

Questa nostra proposta crea un contrasto solo modesto, visto che si parla di un'aliquota del 10 per cento. Tra l'altro non si capisce perchè per la prima sistemazione si debba far riferimento alla data del 31 dicembre 1984, che deve ancora venire, e non si faccia riferimento al termine del 31 dicembre 1983. Ma il contrasto diventa più accentuato e più grave quando si arriva all'esame dell'articolo 5, in cui si accenna alla volontà di passare ad un accesso a regime. Questa parte deve essere eliminata ed a questo provvedono gli emendamenti su cui avremo modo di intrattenerci fra poco. I segnali che arrivano dall'altra parte, sulla base degli emendamenti della maggioranza e del Governo, sono quanto mai preoccupanti; anche se di qualcuno di questi emendamenti si riuscirà a fare a meno, tuttavia rimane un orientamento che non è conforme alla possibilità di passare dalla sistemazione urgente ad un regime soddisfacente.

C'è quindi ancora un punto interrogativo su quello che sarà il nostro atteggiamento, che rimane legato alla sorte degli emendamenti. Sul testo attuale, sulle prospettive che emergono dagli orientamenti espressi dagli emendamenti della maggioranza e del Governo, il nostro atteggiamento è negativo e negativo sarà il nostro voto. Lo anticipo sin da adesso per dare un significato concreto all'intervento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la lunga disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che stabiliva modalità di accesso alla prima dirigenza e alla dirigenza dello Stato, ha provocato una grave situazione di stallo che in passato si è voluta superare attraverso alcune leggi di settore e attraverso alcuni tentativi, sempre abortiti, di una valutazione generale e globale per tutti i settori e per tutti i comparti della pubblica amministrazione.

Questo ha certamente scatenato una serie di esigenze, una molteplicità di richieste, un coacervo di casi non dico personali ma certo ministeriali e categoriali, dei quali noi eravamo, come Parlamento e come 1ª Commissione del Senato, a conoscenza, ma che poi sono stati personalizzati ed esasperati anche attraverso gli accessi senza limite, che, nelle anticamere delle Commissioni, impediscono il nostro comune lavoro e certe volte sottopongono, non dico al linciaggio, ma certamente a pressioni che sarebbe cura e dovere del Senato evitare, per la trasparenza, per la correttezza e per la serenità dell'attività legislativa.

Tale situazione ha determinato l'urgenza del disegno di legge presentato dal Governo e bisogna dare atto al Governo e al Ministro per la funzione pubblica di aver presentato un testo con il quale si è inteso non solo sanare, attraverso delle disposizioni di carattere transitorio, il passato, ma anche indicare (così confutando la tesi che nel nostro paese non vi è nulla di più definitivo del provvisorio), attraverso una normativa a regime, come l'accesso alla dirigenza dovrà avere luogo negli anni a venire. Con l'articolo 5 abbiamo tenuto presente questo, aumentando la possibilità dell'accesso anche a una provvista, per così dire, esterna.

Ritengo che, in linea di massima, il provvedimento, così come licenziato dalla Commissione, meriti la favorevole valutazione del Parlamento, del Senato in prima istanza e della Camera dei deputati, anche se possono

esservi, come vi sono, situazioni che non vengono prese in considerazione e che sono particolarmente complesse e difficili. Mi riferisco, per esempio, al problema del Ministero del bilancio, dove non esistono i ruoli ad esaurimento; mi riferisco alla lettera *a*) dell'articolo 1; mi riferisco al problema dei componenti le segreterie particolari dei ministri ed alla divaricazione che si è venuta a creare, attraverso l'attuale legislazione, tra appartenenti alla pubblica amministrazione che di queste segreterie fanno parte e gli estranei alle medesime: vi è una divaricazione di norme e di previdenze perchè gli uni, gli estranei, hanno diritto all'assegno pensionabile, mentre gli appartenenti alla pubblica amministrazione non ne hanno diritto.

Ho voluto accennare ad alcuni di questi problemi non per ingolfare ulteriormente il dibattito e per creare motivi di rinvio o di dilazione, ma unicamente per far comprendere quanto difficile sia stato il nostro lavoro e quanto arduo sia lo sforzo per mettere ordine nel nostro apparato burocratico, al quale sono indispensabili riforme, da quella della Presidenza del Consiglio, quale presupposto di tutto il resto, a quella della pubblica amministrazione in genere, avendo riguardo anche alle carriere, e soprattutto all'uomo, al dirigente, al funzionario, anche perchè (come ho già detto concludendo la relazione) è appunto sull'uomo che dobbiamo fare leva se vogliamo un'amministrazione pubblica diversa e migliore. Si esige una considerazione diversa della dirigenza soprattutto per il rapporto tra potere politico ed amministrazione che non deve essere vista soltanto come un problema di carriera o di sviluppo di carriera. È necessaria infatti una visione diversa della funzione e del ruolo che la dirigenza deve assumere nell'ambito della pubblica amministrazione.

Ritengo che questo sforzo potrà essere realizzato più concretamente nel disegno di legge sulla riforma della dirigenza, che il Governo dovrebbe presentare al più presto e che io mi auguro possa avere come prima sede di esame il Senato della Repubblica anche per una coerenza di comportamento

rispetto ad altri disegni di legge. In quell'occasione dovremmo tener presenti tutti questi aspetti di cui ho parlato.

Per queste ragioni ritengo che alcuni degli emendamenti presentati non trovino in questa sede la possibilità di essere accolti e di essere valutati, anche se la ispirazione di fondo, quella della omogeneità tra i diversi comparti della pubblica amministrazione e tra le carriere dei vari ministeri (preoccupazione che informa anche l'ordine del giorno), merita il nostro favorevole apprezzamento e non può non guidare la nostra valutazione su ogni emendamento e su ogni proposta. Le finalità dell'ordine del giorno non possono non trovare rispondenza favorevole da parte del Governo e, sia pure con i limiti giustamente posti in rilievo dalla Presidenza, ritengo di poterlo valutare positivamente perchè con esso si vuole segnalare una disparità di trattamento tra alcuni comportamenti della pubblica amministrazione, che diventa particolarmente grave alla luce degli indicati principi di perequazione e di omogeneità.

Signor Presidente, sui singoli emendamenti mi soffermerò dopo la loro illustrazione, facendo però presente sin da questo momento che la funzione del relatore è quella di interpretare e di indicare il proprio pensiero negli emendamenti nuovi ma anche di confermare quello che è stato l'atteggiamento della Commissione per gli emendamenti che sono meramente ripetitivi di quelli presentati e non accolti in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti per l'apporto positivo che hanno dato all'approfondimento dei temi al nostro esame, sia in un minuto e faticoso lavoro di Commissione, sia nella illustrazione riassuntiva che è stata fatta in quest'Aula. Desidero inoltre sottolineare, in un momento in cui vi è una polemica piuttosto vivace sulla speditezza dei lavori nelle Aule parlamentari, ciò che è

stato notato dal senatore Taramelli e dal senatore Saporito, cioè il sollecito corso di questa legge. Infatti questo disegno di legge in tempi brevissimi è pervenuto all'esame dell'Assemblea del Senato. Non soltanto c'è stata speditezza nel corso di questa proposta governativa, ma debbo anche sottolineare che è stato sfatato un vecchio concetto secondo cui questa materia era di così difficile trattazione da non poter essere affrontata per un lungo periodo di tempo tanto che è stata oggetto di una serie di disegni di legge dispersivi proposti dalle singole amministrazioni, che partivano dal presupposto della difficoltà di affrontare unitariamente questa materia e di risolvere i problemi che erano sul tappeto. Credo che la metodologia usata dal Governo sia stata positiva: il Governo in una materia che tocca la dirigenza, in una materia che tocca i supremi vertici dello Stato ha il dovere della proposta, anche se il problema dell'alta dirigenza non può essere esclusivamente un problema di maggioranza o di Governo, ma interessa tutte le parti politiche presenti in Parlamento perchè riguarda l'efficienza e la funzionalità dello Stato.

Il disegno di legge da me portato all'esame e all'approvazione del Consiglio dei ministri partiva da questa ottica e con questa ottica è stato presentato al Senato ed esaminato in Commissione. Il che ha consentito di raggiungere questo risultato: un esame obiettivo, sereno ed approfondito, volto a cogliere tutto quello che poteva essere offerto in senso collaborativo anche dall'opposizione. Questo lavoro in Commissione si è alla fine concluso positivamente, anche con novità estremamente importanti, perchè credo che debba essere considerato innovativo e profondamente importante a tutti gli effetti l'accesso esterno alla dirigenza. È un fatto nuovo che forse non viene adeguatamente sottolineato nel suo carattere di innovazione e nella importanza che avrà nel futuro anche riguardo all'articolazione della funzione dirigenziale e all'apporto di energie nuove con alta qualificazione che potranno venire dall'esterno.

Abbiamo quindi sperimentato una procedura che si è rivelata rapida ed anche estremamente positiva perchè ha visto una colla-

borazione corale delle forze politiche ed alla fine ha consentito la formulazione di un testo che soddisfa profondamente le esigenze che erano alla radice della iniziativa di Governo.

Come è stato qui sottolineato, il provvedimento si divide in due parti: una prima parte ha carattere di transitorietà e non poteva essere diversamente perchè c'erano dei problemi con un carattere di particolare urgenza che ponevano la necessità di un intervento «tampon» immediato per risolvere i casi che inceppavano — in alcuni settori vistosamente — l'attività e la funzionalità dell'amministrazione.

Ci sono poi delle norme permanenti che disciplinano il futuro del settore: riguardo a questa seconda parte di norme e alla loro durata si è sviluppato in Commissione un confronto che è stato ripreso qui in Aula. Voglio essere preciso: se non approviamo delle norme che abbiano potenzialmente un carattere permanente, se cioè tutto il provvedimento diventasse provvisorio, credo che commetteremmo un errore. Devo però qui ripetere quello che ho detto in Commissione e affermarlo con vigore: il Governo è impegnato a presentare in tempi ristretti, al massimo entro un mese, alla competente Commissione della Camera che ha all'esame altri disegni di legge, il problema della riforma e del riordino della dirigenza.

Sapete che le linee di questo provvedimento, da me più volte enunciate, sono profondamente innovative e mi pare che abbiano avuto anche dei notevoli consensi. Ritengo quindi che l'esame da parte del Consiglio dei ministri avverrà in tempi brevi e alla Camera dei deputati, presso la quale sono impegnato alla presentazione di quel provvedimento, si incardinerà subito la discussione. Sono certo che anche sul tema della riforma e del riordino della dirigenza, seguendo una procedura analoga a quella che si è seguita in questo ramo del Parlamento per l'accesso, avremo un corso rapido ed anche un risultato ampiamente positivo, perchè c'è l'invito a tutte le forze politiche a dare il massimo della loro collaborazione.

È evidente che la elaborazione di quel disegno di legge e la sua definitiva trasformazione in legge dello Stato potrà avere —

sicuramente — dei riflessi anche sul disegno di legge che noi oggi stiamo esaminando; in quella sede, se ci saranno modifiche, adattamenti e discipline nuove da introdurre lo faremo, ma questo potrà avvenire forse in tempi più brevi dei due anni che la opposizione indica. In ogni caso, è importante che il buon lavoro fatto abbia un carattere minimo di permanenza, perchè diversamente si acuisce quel concetto di provvisorietà che può favorire le inadempienze delle amministrazioni. Infatti — questo è l'appello che rivolgo anche alla opposizione — non si può ignorare che in alcuni settori della pubblica amministrazione le norme selettive, che sono quelle che meglio garantiscono la qualità della dirigenza, non hanno trovato applicazione perchè è sempre prevalsa la speranza di poter arrivare a risultati diversi con norme non ugualmente selettive, o con un grado di selettività molto più approssimativo, per non dire in qualche caso senza selettività.

È quindi questo il concetto, la strategia, l'ottica con la quale il Governo ha inteso ed intende operare.

C'è un'assicurazione ferma: il provvedimento sulla dirigenza verrà presentato, ripetuto, al massimo entro un mese da oggi; si lavorerà su di esso e, se ci saranno modifiche da introdurre al provvedimento di accesso, in quella sede le esamineremo e, con ampia apertura, saranno introdotte.

Devo dire che gli emendamenti presentati dal Governo hanno una caratteristica molto precisa che qui mi preme chiarire. Innanzi tutto sono migliorativi del testo, ma non ne modificano assolutamente la sostanza; per l'articolo 6, al quale si riferisce l'emendamento più ponderoso, si è pensato di dare una formulazione, per così dire, più garantista per coloro che dall'esterno devono accedere alla pubblica amministrazione: anche qui però c'è un carattere di mera proposta, perchè se si preferisce il testo elaborato nella Commissione, il Governo non insisterà sull'emendamento che è stato proposto.

Per quanto riguarda la valutazione dei servizi pregressi si è ritenuto di inserire una norma minima di valutazione proprio per favorire l'accesso dall'esterno, perchè ove

all'accesso alla dirigenza dall'esterno non corrispondesse un minimo di valutazione dei servizi precedentemente prestati, è chiaro che l'incentivo ad entrare nella dirigenza dall'esterno risulterebbe notevolmente indebolito. Quindi è nell'ottica proposta proprio dalla Commissione che è stato presentato questo emendamento.

Ci sono poi emendamenti presentati da vari colleghi senatori. C'è un gruppo di emendamenti presentati dai senatori Taramelli, De Sabbata e Saporito che si collocano su fronti opposti. Alcuni mirano a dilatare in un senso, altri nel senso opposto i termini che il testo della Commissione ha proposto su questa materia. Ovviamente io ritengo che l'equilibrio sia stato raggiunto in Commissione e che quell'equilibrio vada mantenuto anche in Aula: per questa ragione credo che si debbano sul quel piano respingere gli uni e gli altri emendamenti.

Infine vi era un impegno da parte del Governo a chiarire la propria posizione circa l'emendamento aggiuntivo Saporito, presentato in Commissione e ritirato. È stato qui chiarito che, allo stato delle cose, sembrerebbe che non sia possibile presentarlo, tuttavia c'era un dovere di chiarezza da parte del Governo ed una riserva che andava sciolta. La riserva viene sciolta positivamente, nel senso che riteniamo che quelle norme siano applicabili e lo siano in base ad un criterio di giustizia e di razionalità. Nella prima parte del provvedimento, relativa alle norme transitorie, si è voluto dare un certo privilegio, a mio giudizio ampiamente giustificato, al personale delle carriere direttive chiuso nei ruoli ad esaurimento, cioè al personale con maggiore anzianità, che ha subito il maggior danno per effetto del mancato ricorso alle procedure previste dal decreto 748.

Appare chiaro che un analogo trattamento debba essere riservato al personale del parastato che viene a trovarsi in analoghe condizioni. Se ciò non può essere fatto con la presente norma di legge, è evidente che ci può essere un'iniziativa collaterale e autonoma che il senatore Saporito può portare avanti e che troverà senz'altro il favore del Governo.

PRESIDENTE. Resta inteso che l'ordine del giorno n. 1 accolto dal Governo non viene posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Regime transitorio di accesso)

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1984, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 60 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli a esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato l'esame per concorso speciale di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto

di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: «1984» con l'altra: «1983».

1.1 DE SABBATA, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, PERNA, COSSUTTA, STEFANI, FLAMIGNI, GHERBEZ

Al primo comma, lettera a), sostituire la cifra: «60» con l'altra: «50»; conseguentemente aggiungere la seguente lettera:

«...») il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 6».

1.2 DE SABBATA, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, PERNA, COSSUTTA, GHERBEZ, STEFANI, FLAMIGNI

Al primo comma, lettera a), sostituire la parola: «60», con l'altra: «70», ed alla lettera b) sostituire la parola: «30» con l'altra: «20».

1.3 SAPORITO, PAVAN, PINTO Michele

Al primo comma, lettera a), dopo le parole «è conferito» inserire le altre «a domanda».

1.6 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: «l'esame per concorso speciale» con le altre: «il concorso speciale per esami».

1.7 IL GOVERNO

All'ultimo comma, sostituire le parole: «del ruolo dei commissari della Polizia di Stato» con le altre: «dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121».

1.5 SAPORITO, PAVAN, DE CINQUE, VITALONE, D'AMELIO, FIMOIGNARI, JERVOLINO RUSSO, FOSCHI, GARIBALDI

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312».

1.4 SAPORITO, GARIBALDI, PINTO Michele, PAVAN

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE SABBATA. Signor Presidente, i due emendamenti che recano la mia firma sono stati in pratica da me già illustrati nel corso dell'intervento in discussione generale e riguardano una questione su cui tra l'altro mi sono già espresso in Commissione. Non comprendo cioè perchè la prima sistemazione rapida e immediata della dirigenza debba farsi con riferimento ai posti vacanti alla data del 31 dicembre 1984. Ciò pone infatti un'ipoteca di rallentamento perchè tutto il meccanismo potrà entrare in vigore soltanto nel 1985. Ora io credo che questa legge potrà entrare in vigore prima di tale data e consentire di avviare le operazioni nel corso stesso di quest'anno per cui il riferimento ai posti vacanti deve essere fatto alla data del 31 dicembre 1983.

Non ho ben capito neanche in Commissione quali sono state le ragioni del rifiuto ad approvare un emendamento di questo genere da parte della maggioranza. D'altra parte, i posti che si renderanno vacanti al 31 dicembre 1984 e negli anni successivi saranno coperti o dall'accesso a regime — come si esprime il testo attuale — o secondo gli emendamenti in esame.

L'emendamento 1.2 prevede, invece, che, già dalla prima sistemazione, il 10 per cento dei posti sia coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo le stesse modalità previste per la successive sistema-

zioni. Con questo emendamento si vuole dare un segnale concreto di un indirizzo che è quello di non chiudere l'amministrazione in se stessa, ma di affermare che bisogna fare ricorso ad energie provenienti dall'esterno, non solo dal mondo dell'amministrazione, ma anche da altre attività produttive, economiche e professionali.

Per queste ragioni e per le altre, che ho espresso nel corso del mio intervento in discussione generale, raccomando l'approvazione dei due emendamenti.

SAPORITO. L'emendamento 1.3 aumenta dal 60 al 70 per cento la percentuale di posti messi a concorso con scrutinio per merito comparativo, così come alcuni di noi avevano già proposto in Commissione.

L'emendamento 1.4 estende la possibilità di far accedere allo scrutinio per merito comparativo, cosa che sembra a noi doverosa, anche gli apicali della carriera direttiva che saranno circa 180. Non si stravolge, non si aggiunge un'altra categoria ma vengono in evidenza quelli che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 avessero già la qualifica di direttore di divisione aggiunto.

Da quella data ad oggi sono passati quattro anni, quindi si tratta proprio dei vertici della carriera direttiva e noi chiediamo l'accoglimento di questo emendamento perchè viene incontro ad una esigenza largamente sentita.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. Ho già detto a quali criteri mi sarei attenuto nell'esprimere il parere della Commissione. Per quegli emendamenti che la Commissione ha respinto non posso che formulare un parere negativo; questo riguarda l'emendamento 1.1, l'1.2 e lo stesso 1.3 nonostante avessi accennato io stesso a questa possibilità di scrutinio limitato al merito comparativo e al corso-concorso. Anche per l'emendamento 1.3, quindi, il parere è negativo perchè la Commissione disattese quella proposta.

Sono invece favorevole agli emendamenti 1.5, 1.4 nonchè ai due emendamenti del Governo. L'emendamento 1.7 del Governo mi sembra che risponda ad una esigenza logica e normativa precisa e anche l'emendamento 1.6, sempre del Governo, mi pare sia da accogliere. Mi pare addirittura che questo ultimo era stato votato in Commissione e poi forse, per un errore materiale, sia stato dimenticato.

Concludendo, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, mentre esprimo parere favorevole su tutti gli altri.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Il parere del Governo è contrario agli emendamenti n. 1.1 e 1.2 ed è contrario (ne ho già motivato le ragioni), perchè si colloca sul versante opposto, agli emendamenti del senatore Saporito 1.3 e 1.5. Su questo ultimo emendamento richiamo l'attenzione dell'Assemblea: si tratta di estendere al personale civile del Ministero dell'interno il trattamento particolare dei commissari di pubblica sicurezza, che se aveva una certa ragione in riferimento alla legge n. 121 del 1981, non è applicabile nei confronti degli altri dipendenti civili del Ministero dell'interno, che si devono collocare evidentemente nell'ottica generale. Non si vede perchè ci dovrebbe essere una posizione particolare solo in relazione all'appartenenza a un Ministero particolare. Quindi ritengo che l'emendamento rischia di sperequare la situazione nei confronti di tutti gli altri dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, debbo dire che ovviamente nell'articolo 1 era stata prevista una procedura particolarmente favorevole ai più anziani e quindi si era fatto riferimento al ruolo ad esaurimento. L'emendamento presentato estende, sia pure lievemente, questo margine; per questo mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento governativo 1.6, debbo far presente che è esatto quello che ha detto il relatore. Nella formulazione che si era adottata in Commissione si era incluso l'inciso «a domanda» e questo

aveva una specifica ragione, perchè i più anziani del ruolo ad esaurimento finiscono oggi con l'averne un trattamento economico superiore a quello del primo dirigente. Di conseguenza, se promossi con merito comparativo e dovendo andare in pensione rapidamente, sarebbero danneggiati nel trattamento di pensione. Quindi, mi sembra ovvio condizionare l'ammissione allo scrutinio alla volontà di chi deve essere scrutinato; si tratta di una norma che deroga in parte dalla disciplina generale, ma credo si tratti di una norma cautelare, opportuna per proteggere personale che in fondo è stato danneggiato dall'inerzia dell'amministrazione nell'applicare le norme che dovevano regolare l'accesso alla dirigenza.

L'emendamento 1.7 dà una dizione esatta del concorso speciale per esame, correggendo una inesattezza apparsa nel testo elaborato in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, sono costretto a prendere la parola per dichiarazione di voto, ma in realtà avrei voluto intervenire nella discussione sugli emendamenti. Però, siccome lei in modo molto celere ha dato la parola al relatore e al Governo, a questo punto sarò costretto a sfruttare la dichiarazione di voto per esprimere le mie valutazioni.

PRESIDENTE. Se lei avesse insistito, le avrei dato la parola.

MAFFIOLETTI. Comunque la dichiarazione di voto mi consente ugualmente di intervenire sulla questione.

Innanzitutto voglio rilevare l'importanza dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri, per il fatto di porre un termine ad una normativa che dispone benefici transitoriamente, termini

che debbono essere considerati transitori perchè questa legislazione aveva una ragione d'essere nella necessità di provvedere a coprire posti vacanti e a garantire la funzionalità della pubblica amministrazione. Via via ha poi perso questa matrice ed è diventata una normativa di benefici e a questo punto i benefici si estendono: quando manca una *ratio* legata alla funzionalità della pubblica amministrazione, è chiaro che i benefici non sopportano confini e si estendono in quanto c'è sempre un'altra categoria alla quale vanno estesi. Come voi comprendete, è questa una logica perversa, nè possiamo noi, come Gruppo comunista, caricarci di tutte le ragioni della razionalità legislativa in quanto ci deve essere una spinta anche da parte della maggioranza a sentire il bisogno e la responsabilità di affermare in qualche modo un criterio intorno al quale costruire un assetto legislativo. Voglio invece dire che qui si fa il contrario. Mi riferisco agli emendamenti 1.3 e 1.5, presentati dal senatore Saporito e da altri senatori. In base al primo, in sostanza, lo sforzo minimo che la Commissione aveva fatto su nostra proposta di contenere la quota riservata al sistema del merito comparativo, viene vanificato e viene ristabilito un allargamento di questa quota, operando in direzione contraria a quella del minimo di capacità selettiva da parte della pubblica amministrazione. Il secondo emendamento rimette in gioco un ministero che non ha ragione di essere considerato specificamente e su questo ha ragione il Ministro. Non voteremo quindi tale emendamento perchè irrazionale ed ingiusto rispetto alla previsione per altri ministeri in quanto estende un beneficio senza un criterio generale al quale questa legge dovrebbe anche ispirarsi.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Prendo la parola per dichiarare un voto informato, o per lo meno per dare la parvenza di voler esprimere un voto informato. L'emendamento 1.1, ancorché lodevole nelle intenzioni, credo sia, con l'e-

sperienza che travaglia la pubblica amministrazione, utopistico per la sua ipotesi di riservare un contingente, diciamo «fuori giro», tra il 31 dicembre 1983 e il 31 dicembre 1984, in attesa che vadano a regime le norme definitive, come le definisce l'articolo 5 (articolo contestato dal collega De Sabbata). Credo che questa norma sia abbastanza velleitaria.

Per evitare di cedere alle pressioni che sembrano ormai la regola, ormai non solo nelle anticamere delle Commissioni, ma anche in quelle dell'Aula (visto che ieri c'era qualcuno anche fuori dell'Aula che cercava di fare pressioni perchè fosse introdotto un emendamento, come poi è avvenuto), ritengo velleitaria, ripeto, questa proposizione e quindi voterò contro l'emendamento 1.1.

Analogamente voterò contro l'emendamento 1.2 perchè, a mio giudizio, valgono le stesse considerazioni. Con l'articolo 6 abbiamo infatti introdotto una novità che non è punitiva nei confronti della dirigenza pubblica ma che vuole essere semmai un'apertura delle stanze chiuse della burocrazia statale al paese. Probabilmente tutti quei concorsi andranno deserti però, anche in questo caso, prima di mettere a regime i meccanismi concorsuali di questo tipo, chissà quanto tempo passerà. È abbastanza scontato, direi implicito (considerate certe prese di posizione di rappresentanti della dirigenza, che con arroganza ed insolenza hanno insinuato tutto ciò che è possibile insinuare, ripeto, con arroganza, prepotenza e maleducazione) che sarà estremamente difficile mettere a punto i meccanismi che consentano di dare pratica attuazione al contenuto della pur importante innovazione di cui all'articolo 6.

Voterò anche contro l'emendamento 1.3. La Commissione aveva preso una certa determinazione e l'aveva anche giustificata fondatamente. Per l'emendamento 1.5, ancorchè avevo chiesto di essere associato nella firma, trovo più che convincenti le argomentazioni del Governo. Esprimerò invece voto favorevole per l'emendamento 1.4 che reca ugualmente la mia firma.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, per gli emendamenti 1.3, 1.4 ed 1.5 io avevo un dovere da assolvere. Avevo detto in Commissione che avrei riproposto la soluzione dello scrutinio per merito comparativo al 70 per cento. Mi ero assunto questo dovere anche nei confronti dei rappresentanti dei partiti della maggioranza che lo avevano richiesto e così mi sono adeguato. Per accelerare i tempi della copertura dei posti disponibili occorreva adottare le procedure più celeri possibili. Ne abbiamo parlato in Commissione, ho sempre sostenuto questa linea e l'ho riproposta in questa sede.

Del resto gli altri colleghi della maggioranza si erano interessati a questo argomento, tanto è vero che avevano concordato con il sottoscritto, con il senatore Scevarolli, con il senatore Gualtieri e con altri senatori la formulazione dell'ipotesi del 70 per cento, per consentire in particolare al Ministero del tesoro ed alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere in tempi rapidi alla copertura dei posti. Se ora il Governo ed i colleghi della maggioranza non sono d'accordo con questa impostazione, come mi è sembrato di udire dalle parole del senatore Garibaldi, il quale però dovrebbe mettersi d'accordo con il vicecapogruppo Scevarolli, e se l'opposizione ritiene che le motivazioni che sono alla base di questa esigenza di velocità delle procedure siano inaccettabili, noi rimaniamo sulla nostra posizione, ma non vogliamo creare divisioni. Pertanto ritiro l'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, lo scopo non è quello di estendere all'amministrazione civile della polizia di Stato le abbreviazioni si tratta poi di partecipare ai concorsi, signor Ministro, non si tratta...

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Al personale civile.

SAPORITO. Si tratta di ammettere al concorso. Devo far presente che alla base dell'emendamento vi era una esigenza tecnica e di giustizia, perchè nella polizia di Stato esistono ruoli operativi, ruoli tecnici e

ruoli sanitari che compiono tutti lo stesso lavoro. Ammettere semplicemente i ruoli operativi al beneficio di partecipare al concorso per merito comparativo e non gli appartenenti ai ruoli tecnici o sanitari, mi sembra una grave ingiustizia, una discriminazione nello stesso corpo, ammetteremmo cioè soltanto i cosiddetti commissari e non gli altri che svolgono la medesima funzione con le medesime finalità.

Mi rimetto all'Assemblea per la valutazione; ritengo che si elimini, con la formulazione proposta poi in sostanza dal Governo stesso (poichè l'emendamento 1.5 non è altro che una riformulazione di un emendamento presentato dal Governo e non dal mio partito o da altri partiti politici), una discriminazione che crea dissidio fra categorie e ruoli identici.

Ma se il Governo non è d'accordo, ritirerò l'emendamento 1.5.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Prego il senatore Saporito di ritirare l'emendamento 1.5 per le ragioni che ho indicato prima, cioè perchè riguarda l'intera amministrazione civile. La eccezione si può capire per i commissari di pubblica sicurezza che ricevono un trattamento particolare, ma mantenerla per il personale civile mi sembra ingiustificato nei confronti di tutto il rimanente personale civile dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, intende accogliere l'invito del Governo?

SAPORITO. Ritiro l'emendamento, anche se ho motivato la enorme ingiustizia che si determinerebbe fra differenti ruoli; non vorrei che alla Camera dei deputati, dove sicuramente a questo punto si presterà maggiore attenzione, si riproponesse il problema.

Bisogna tener conto che nell'ambito della polizia esistono ruoli diversi, funzionalizzati allo stesso obiettivo. Come possiamo dire

agli appartenenti al ruolo sanitario, che pure è un organo di polizia, che non possono partecipare?

Queste sono le mie preoccupazioni, ma se il Governo me lo chiede, ritirerò l'emendamento.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, data la situazione di contrasto, vorrei pregare di concedere una breve sospensione dei lavori per cercare se sia possibile pervenire ad una... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

MARGHERI. Un po' di eleganza, signor relatore!

MURMURA, *relatore*. Proprio per eleganza, signor Presidente, chiedo una sospensione di 10 minuti. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

PINTUS. Da che cosa è motivata la richiesta?

PRESIDENTE. C'è qualche dissenso, per cui ritengo che la richiesta di sospensione non possa essere accolta.

Passiamo pertanto alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Esame per concorso speciale)

All'esame per concorso speciale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitu-

dine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole «All'esame per concorso speciale» con le altre «Al concorso speciale per esami». Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente «(Concorso speciale per esami)».

2.2

IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole: «dell'anno cui si riferisce il concorso» con l'altra: «1983».

2.1

DE SABBATA, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, COSSUTTA, PERNA, FLAMIGNI, GHERBEZ, STEFANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, si tratta semplicemente di un miglioramento al testo, è un emendamento tecnico e non ha alcun particolare contenuto.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è conseguente e chiarificatore dell'emendamento 1.1 già approvato, e si collega ancora ad altri emendamenti. Non si capisce perchè si debbano usare le parole «dell'anno cui si riferisce il concorso» invece delle altre «1983».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, esprimo il mio parere favorevole sull'emendamento del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore De Sabbata ed altri ritengo che sia conseguente a quello approvato all'articolo 1 e quindi non posso che esprimermi favorevolmente.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Voglio fare osservare al senatore Da Sabbata, che l'emendamento al primo comma è ingiustificato in quanto fa riferimento soltanto al 1983 e ai periodi precedenti mentre il primo comma nel testo approvato dalla Commissione riportava le seguenti parole: «All'esame per concorso speciale, sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera». Quest'emendamento invece lo irrigidisce al 1983. Può anche andare ma è una norma rigida ed è collegata ai termini di espletamento del concorso e quindi agli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(Corso-concorso)

Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati

direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica Amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'Amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Il corso avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiersi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una rela-

zione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica Amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica Amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

È approvato.

Art. 4.

(Seminari di informazione)

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico-scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche dirigenziali dei ruoli speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soppresse ed il perso-

nale è collocato in soprannumero nei ruoli ordinari delle amministrazioni di appartenenza».

4.0.1 SAPORITO, GARIBALDI, PINTO Michele, PAVAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

«I primi dirigenti dei ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, conseguono la promozione a dirigente superiore nell'ambito dello stesso ruolo speciale con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il posto di primo dirigente resosi in tal modo vacante nel ruolo speciale è soppresso».

4.0.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento presentato dal senatore Saporito aveva come finalità quella di consentire la promozione dei primi dirigenti provenienti dagli enti soppressi che erano stati inseriti nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato, e che, non essendo previsti in questi ruoli i posti per dirigenti superiori, rimanevano congelati nel ruolo nel quale erano stati inseriti. L'emendamento presentato dal senatore Saporito mira ad accrescere il numero dei posti nei ruoli ordinari.

L'emendamento 4.0.2, presentato dal Governo, invece, mira a consentire che il passaggio alla qualifica di dirigente superiore avvenga egualmente, ma sempre nei ruoli ad esaurimento; evita quindi il gonfiamento dei ruoli ordinari, ma nello stesso tempo consente lo sviluppo di carriera cui hanno titolo i dirigenti provenienti dagli enti

soppressi. La diversità tra i due emendamenti sta in questo: l'uno gonfia e aumenta i ruoli ordinari, l'altro mantiene la situazione attuale consentendo però l'avanzamento alla qualifica superiore e nello stesso tempo recupera, abolendolo, il posto nel quale questi dirigenti erano bloccati.

È questa la dinamica e la razionalità dell'emendamento; ritengo che l'emendamento del Governo vada accolto perchè non c'è nessun motivo per modificare l'attuale regime ed accrescere, al di là delle esigenze reali, i ruoli ordinari.

SAPORITO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4.0.1.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Mi sembra che l'argomento sia estraneo alla materia in quanto non riguarda l'accesso alla dirigenza, ma la modifica di situazioni che sono interne alla dirigenza già in essere. La questione può essere regolata nel disegno di legge che il Governo sta elaborando e quindi, in questo senso, oltre ad esprimere il voto contrario, sottolineo l'estraneità della materia.

GASPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Stiamo risolvendo delle situazioni piuttosto complesse che sono state congelate dalla mancanza di interventi legislativi in questo settore e hanno recato danno ai funzionari.

Se non fosse intervenuta la soppressione degli enti cui appartenevano, questi funzionari avrebbero avuto lo sviluppo di carriera cui avevano titolo; oggi per effetto di alcuni ritardi, compreso quello nella elaborazione della riforma della dirigenza, si trovano bloccati alla qualifica di primi dirigenti mentre avrebbero maturato i titoli per il passaggio alla qualifica superiore.

Con questo provvedimento, siccome si risolvono gli altri problemi di accesso, si mira anche a riparare una situazione di

danno in cui si trovano questi dipendenti dello Stato. Non vi è certamente una rigorosa affinità con la materia trattata, ma in un certo qual modo c'è un aggancio, anche al fine logico per il quale opera questo disegno di legge. Ritengo quindi che la materia possa essere esaminata e decisa in questo disegno di legge, anche se sarebbe forse più opportuno trattarla nella sede della riforma della dirigenza, ma ciò significherebbe accrescere il danno per i funzionari che questo stesso danno hanno già subito.

Da questi motivi ha tratto spunto la presentazione dell'emendamento governativo che migliora il testo dell'emendamento presentato dal senatore Saporito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)

A partire dal 1° gennaio 1985 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

I vincitori del concorso speciale per esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbli-

che o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.

Per la copertura di tutti i posti che si renderanno annualmente disponibili nei ruoli del personale indicato nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti delegati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole dall'inizio fino a: «ciascun anno» con le altre: «Tutti i posti che si renderanno comunque vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1984 e al 31 dicembre 1985».

5.1 TARAMELLI, DE SABBATA, COSSUTTA, MAFFIOLETTI, PERNA, FLAMIGNI, STEFANI, GHERBEZ

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge valutando le condizioni di ammissibilità alle date rispettivamente del 31 dicembre 1984 e del 31 dicembre 1985».

5.2 TARAMELLI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI, COSSUTTA, PERNA, FLAMIGNI, GHERBEZ, STEFANI

Al terzo comma dopo le parole: «per esami» inserire le altre: «e dei concorsi pubblici per titoli ed esami».

5.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

TARAMELLI. Intervengo solo per confermare quanto ho già avuto modo di dire nell'intervento che ho fatto in precedenza. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 vogliono essere la riaffermazione del carattere transitorio della norma, sia pure per due anni, poichè non accettiamo la formulazione del Governo:

«fino alla riforma». Credo che questo ci garantisca meglio sulla rapidità della riforma generale.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Già nel mio intervento ho avuto occasione di precisare che l'emendamento presentato dal Governo aveva solo ed unicamente lo scopo di dare al contenuto della norma elaborata in Commissione una maggiore certezza di applicabilità e una maggiore garanzia per coloro che dall'esterno vogliono entrare nell'ambito della pubblica amministrazione.

È indicato come la commissione deve procedere, quali sono le valutazioni che debbono essere fatte e, quindi, c'è una maggiore certezza di diritto. Questo è il fine che il Governo ha inteso perseguire con l'emendamento presentato.

Ho anche precisato, nel corso del mio intervento, che, per quanto attiene questo specifico emendamento del Governo, esso ha il carattere di una proposta che noi riteniamo largamente migliorativa del testo approvato in Commissione. Se l'Assemblea però fosse stata di diverso avviso, naturalmente il Governo non avrebbe avuto nulla da obiettare. Si trattava di una collaborazione del Governo per dare maggiore certezza alla norma, nonchè maggiore garanzia a coloro i quali dall'esterno dovrebbero accedere alla pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo quindi il Governo insiste nell'emendamento, ma — ripeto — intende lasciare aperto uno spazio alla discussione e alla collaborazione. Per esempio, alcuni colleghi dell'opposizione mi hanno fatto notare che alcuni aspetti, contenuti nella valutazione dei titoli, sembravano avere un carattere eccessivamente burocratico. Ho già dichiarato — e lo ripeto ancora — che vi è un'ampia disponibilità a eliminare quella parte che loro ritengono abbia un indirizzo marcatamente burocratico, cioè a migliorare il testo del Governo. Però, consiglieri all'Assemblea, proprio per la certezza del diritto e per far funzionare meglio questo nuovo congegno del disegno di legge, di esaminare la possibilità di tenerlo come testo base o di migliorarlo.

Comunque, questo emendamento è una pura e semplice proposta migliorativa del Governo che non intende alterare la sostanza di ciò che è stato deciso in Commissione. Pertanto, se si preferisce il testo della Commissione, *nulla quaestio*. In sostanza, quindi, vi è da parte del Governo una remissione all'Aula.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, i due emendamenti 5.1 e 5.2 del Gruppo comunista stanno sconvolgendo, al di là delle intenzioni degli stessi presentatori, forse per un gioco di numeri e di ripicche, un po' tutto il disegno di legge che noi avevamo concordato anche con loro in Commissione. Si era detto ed era stato accettato il principio del ciclo continuo della copertura dei posti disponibili entro il 31 dicembre 1984.

È passato invece l'emendamento del Gruppo comunista che vuole rendere disponibili, ai fini della copertura e con le modalità fissate, i posti disponibili al 31 dicembre 1983.

Noi insistiamo per la formula concordata in Commissione in quanto abbiamo detto che era essenziale, per dare l'assenso a questo nostro disegno di legge, che si mantenesse il ciclo continuo e che dal 1985 i posti disponibili fossero messi a concorso con il criterio di rigore che il Governo ci propone.

Adesso, mi pare invece che stiamo esaminando emendamenti che sconvolgono completamente questo disegno di legge, dando un'interpretazione a questo progetto di assetto che, secondo me, è sconvolgente per la pubblica amministrazione. Ogni forza politica si deve assumere la responsabilità delle cose che fa, però, andare a dire che i posti disponibili — così come propongono i colleghi — dovranno essere quelli già coperti, nei confronti dei quali c'è una legittima aspettativa, e non salvare per lo meno l'entrata in vigore della legge, mi pare inaccettabile.

Potrei capire che i colleghi comunisti non accettino la data del 31 dicembre 1984 e

propongano la dizione: «i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge», in quanto ciò avrebbe una sua logica. Ma che logica ha dividere la categoria, che è unica, tra coloro che sono fermi al 31 dicembre 1984 e gli altri che hanno la stessa qualifica, intervenuta nel frattempo, in questo anno? Non tener conto di questo, mi sembra assolutamente illogico e significa semplicemente dividere la categoria. Se invece il fine è quello di creare tensione all'interno della categoria, allora capisco anche il senso degli emendamenti.

Per queste ragioni, sono nettamente contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2 dei senatori Taramelli ed altri e propongo che si vada a vedere, semmai con un'intesa tra tutte le forze politiche, cosa succede, mantenendo noi ferma la data del primo gennaio 1985 per l'entrata in vigore, sia pure provvisoria, del regime, ai dipendenti dal primo gennaio 1984 al 31 dicembre 1984. Se vengono fatte delle proposte concrete, per esempio ponendo la data dell'entrata in vigore della presente legge come discriminante fra il regime transitorio e quello definitivo, siamo disponibili ad accettarle; ogni altra proposta non dovremmo accettarla, e chiederemo al Governo di farsi poi promotore di un emendamento che deve essere evidentemente aggiuntivo e comunque finale e transitorio, che regoli la posizione dei dipendenti che si trovano nelle qualifiche richieste dal primo gennaio al 31 dicembre 1984.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2 per tutte le ragioni che sono state qui ricordate anche dal collega senatore Saporito. Ritengo però che in ossequio al voto dato all'articolo 1 bisogna modificare la data della decorrenza dal primo gennaio 1985 al primo gennaio 1984 altrimenti rimarrebbe tutto un anno senza nessuna disciplina per l'accesso alla dirigenza, nè quella transitoria nè quella a regime.

PRESIDENTE. La invito, senatore Murrura, a formalizzare questo emendamento e a farne pervenire il testo alla Presidenza.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende prendere la parola?

RASTRELLI. Per proporre, nell'interesse della discussione, l'applicazione dell'undicesimo comma dell'articolo 100 del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Onorevoli colleghi, non sono intervenuto fino a questo momento perchè avevo riservato il mio intervento alla sede delle dichiarazioni di voto finali. Adesso, allo stato degli atti e dopo la approvazione di taluni emendamenti proposti dal Gruppo comunista, mi sembra che l'Assemblea debba fare una pausa di riflessione. Chiedo questa pausa soprattutto ai colleghi del Gruppo comunista perchè mi sembra che la logica del disegno di legge, che era quella di connettere in un unico sistema il periodo transitorio rispetto a quello definitivo o di entrata a regime, subisca, in virtù della modifica all'articolo 1, un periodo di vacanza per il quale non è possibile entrare già nel regime definitivo in quanto un semestre virtualmente è già decorso dal primo gennaio 1984. Allora, onde evitare di mandare avanti un provvedimento che poi non avrebbe una finalità concreta e che potrebbe prestarsi a critiche, anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, proporrei all'Assemblea di volere rinviare il tutto in Commissione per una funzione di coordinamento che, accogliendo in fondo la volontà espressa dall'Assemblea, riesca a coordinare le norme successive in un disegno organico e non lasci il vuoto di un periodo molto importante con le difficoltà anche interpretative che questo comporta. Chiedo quindi, signor Presidente, che venga posta ai voti una proposta, che formalizzo, di rinvio in Commissione del disegno di legge per un esame degli aspetti conseguenti alla modifica, avvenuta in Aula,

dell'articolo 1, con l'approvazione dell'emendamento del senatore De Sabbata.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Mi oppongo a questa richiesta ben strana del senatore Rastrelli che, in verità, la motiva in una maniera inaccettabile nella sostanza. L'approvazione di un emendamento presentato dall'opposizione non costituisce una ragione per rinviare anche perchè pare che ci troviamo in un campo in cui un minimo di ragionevolezza sia necessario.

RASTRELLI. Non ho detto questo.

MAFFIOLETTI. La motivazione iniziale è stata proprio questa.

Inoltre, la legge in sè, una volta emendata, non crea nessun vuoto: è solo previsto un termine alla sua efficacia e si prevede un regime transitorio invece di uno normale e questo nel senso di un maggior rigore in quanto si auspica la riforma organica della dirigenza statale. Quindi, non c'è nulla di grave; abbiamo parlato in Commissione di tale questione, nessuno ha avuto obiezioni circa i disastri caotici che potevano verificarsi in seguito alla nostra proposta. Questa è stata approvata in Aula e non produce alcuna vacanza, a meno che il senatore Rastrelli non voglia far prendere una vacanza alla maggioranza e fare un favore ad una legge malfatta e che gli emendamenti del Gruppo comunista hanno cercato di correggere almeno nei vizi essenziali.

Pertanto, chiedo che la discussione prosegu.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza l'emendamento 5.4, presentato dal Governo, il cui testo è il seguente:

Al primo comma dell'articolo 5, sostituire il termine: «1985» con l'altro: «1984».

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Vorrei dire alcune cose in merito alla proposta fatta dal senatore Rastrelli. Avevo spiegato prima che è il progetto che si sta modificando: cambiano le date, cambiano anche le modalità di concorso, vengono fatte divisioni in una categoria con fatti temporali che non saranno compresi dalla gente e abbiamo addirittura introdotto il concorso pubblico per posti che erano disponibili due anni fa, mentre sappiamo che la categoria vorrebbe poter ricoprire questi posti in maniera accelerata per porre le amministrazioni in grado di lavorare. Ripeto che queste cose le avevo dette prima e mi sembra che il collega Rastrelli ne abbia colto il segno quando dice che a fronte di queste cose, a fronte di una cesoia che si fa in questo disegno unitario, di fronte ad emendamenti che modificano i termini, le modalità dell'accesso al concorso e la stessa copertura finanziaria (in quanto retrodatare il concorso pubblico comporta problemi di spese che qui non possiamo valutare), sia necessario un rinvio del provvedimento in Commissione. Per tutti questi motivi tale proposta mi sembra accettabile, corretta e non dilatoria perchè si stanno sconvolgendo i termini della legge. È necessario che la Commissione faccia una valutazione globale alla luce degli emendamenti oggi approvati; è necessario, a seguito degli emendamenti proposti dal Gruppo comunista e approvati, vedere come devono essere rimodulate le altre disposizioni perchè mi pare che in questo momento nessuno abbia le idee chiare.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Vorrei intervenire sull'emendamento presentato ora dal Governo che mi sembra razionale e tale da andare incontro alle obiezioni sollevate dal collega Rastrelli. Osservo però subito che l'emendamento del Governo, che è razionale, va votato dopo l'emendamento presentato dal Gruppo comunista perchè questo fa cadere il termine, non prevede una situazione a regime ma parla solo del 1984 e del 1985. Pertanto, ripeto, l'emendamento del Governo è razionale ma va votato dopo che sia stato

eventualmente respinto l'emendamento presentato da noi.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, desidero far presente che quanto ha detto il senatore Saporito non può non trovare d'accordo il Governo.

Faticosamente in Commissione si era formulato un disegno di legge che aveva la sua razionalità. Desidero ricordare che tale disegno di legge aveva tenuto conto di altri provvedimenti in esame presso altre Commissioni. Tra l'altro la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso un parere sugli altri disegni di legge tenendo conto del modo in cui si sarebbe concluso l'iter di questo provvedimento. Questo è un elemento di fatto che il Senato in Aula deve tenere presente.

La ragione per la quale si era parlato del 1984 era che si intendeva risolvere problemi urgentissimi delle amministrazioni che diversamente avrebbero incontrato notevoli difficoltà. Già la posizione assunta dalla 1ª Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il parere, teneva conto di un complesso di problemi e se il suo parere era stato unanime ciò lasciava credere che vi fosse il comune intendimento di portare avanti l'esame del disegno di legge di base che, se impostato diversamente, rischia di entrare in rotta di collisione con gli altri provvedimenti che sono all'esame delle Commissioni di merito in questo stesso ramo del Parlamento.

Ove si dirotti da questa impostazione, tutto il disegno di legge potrebbe dar luogo ad inconvenienti uno dei quali, il principale, è stato dedotto dal relatore.

L'emendamento del Governo mira a rimediare all'inconveniente di questo vuoto che si verificherebbe in un certo periodo.

Ciò detto, credo che, data la delicatezza e l'importanza del provvedimento, un esame più attento e più meditato della materia probabilmente non sarebbe inopportuno. Questo è il mio suggerimento; ovviamente

l'Assemblea è sovrana, ma il Governo ha il dovere di assumersi le sue responsabilità.

PRESIDENTE. Qualsiasi protesta nelle deliberazioni adottate dall'Assemblea deve ritenersi inammissibile, essendo l'Assemblea stessa pienamente sovrana nel modificare i testi al suo esame.

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Ho chiesto la parola a proposito dell'argomentazione proposta dal senatore Saporito e dal ministro Gaspari secondo la quale l'Assemblea non può introdurre emendamenti al disegno di legge. Concordo pienamente coi rilievi del Presidente.

Si vedrà alla fine cosa succede, ma è inammissibile sostenere il principio che vi è una organicità in un testo approvato dalla Commissione e che tale organicità può essere sconvolta da un emendamento introdotto in Aula e che per questa ragione bisogna sospendere i nostri lavori. Questo è inammissibile perchè l'Aula è sovrana nelle sue decisioni.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Rastrelli?

RASTRELLI. A completamento del mio precedente intervento, nel quale ho chiesto la votazione su una proposta che intendo ancora illustrare perchè è stato molto male interpretata.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, ella è un anziano parlamentare e dovrebbe sapere che una decisione sulla proposta da lei avanzata spetta alla Presidenza e non all'Assemblea.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. Secondo il giudizio dei senatori segretari, il senatore Felicetti non era presente in Aula al momento della precedente votazione. Di conseguenza, lo invito a non prendere parte alla votazione di controprova.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

(Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche)

«Per il personale dirigente delle Amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali trasferito nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato».

5.0.1

PAVAN, SAPORITO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SAPORITO. L'emendamento 5.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.0.1 e, contestualmente, anche sull'emendamento 6.0.1, di contenuto analogo:

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. ...

«Nei casi di passaggio da una pubblica amministrazione statale o non statale, istituzionale o territoriale, ad altra nelle ipotesi previste dalla presente legge o consentite da altre norme di legge, al personale dirigente interessato è riconosciuta l'anzianità del servizio effettivamente reso nell'amministrazione, azienda o ente di provenienza, semprechè per il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza non siano intervenuti provvedimenti di liquidazione di indennità di anzianità.

6.0.1.

IL GOVERNO

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Pavan e Saporito, sia migliore del 6.0.1, presentato dal Governo. *(Interruzione del senatore Garibaldi)*. Mi esprimo per questo favorevolmente sull'emendamento 5.0.1.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, noi siamo di parere opposto a quello del relatore; ritenevamo cioè che fosse migliore l'emendamento del Governo. Si tratta di formulazioni differenti, per cui mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

DE SABBATA. Mi pare che l'emendamento del Governo indicato come 6.0.1 dovrebbe essere in realtà l'emendamento 5.0.2., Vorremmo comprendere meglio se il Governo insiste per il mantenimento del proprio emendamento o concorda con il relatore.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo, ripeto, si rimette all'Assemblea. Ho già chiarito che l'emendamento del Governo mi sembra meglio formulato. Ritengo che su questo non dovrebbero esserci dubbi, anche se il relatore ha espresso una preferenza per l'emendamento presentato dai senatori Saporito e Pavan, emendamento che a mio giudizio è più generico, più ampio e meno determinato.

L'emendamento del Governo invece è maggiormente delimitato, più rigoroso. Anche l'ultima parte («non siano intervenuti provvedimenti di liquidazione, di indennità, di anzianità»), che sollevava qualche perplessità da parte di alcuni colleghi, trova la sua giustificazione nel fatto che gli anni di anzianità che vengono concessi non hanno solo valore agli effetti delle carriere interne, ma anche agli effetti della quiescenza. Non mi sembra giusto infatti che chi ha avuto la liquidazione dalla propria amministrazione per gli anni di servizio prestato abbia poi una nuova liquidazione per quegli stessi anni.

Per questi motivi mi sembrava, come ho già detto, che il testo dell'emendamento presentato dal Governo fosse più equilibrato, meglio definito e più giusto. La sostanza dei due emendamenti è comunque, in larga massima, la stessa. Ripeto perciò che mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea, ritenendo però la formulazione governativa più rigorosa, più determinata e più certa, e direi anche più giusta.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Siccome il Ministro ha affermato che i due testi si equivalgono, mentre dalla lettura ciò non risulta, credo che bisogna decidere rispetto al modo di votazione, seguendo il criterio della distanza maggiore dal testo. A me sembra che ci sia una differenza, in quanto l'emendamento Pavan parla di servizio di ruolo effettivamente prestato nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti, mentre quello del Governo è più ampio e fa riferimento ad un elemento discriminante che è quello della

corresponsione dell'indennità di anzianità che, razionale o meno, rappresenta comunque una differenza rispetto all'altro testo. Credo quindi che andrebbe votato prima.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le ricordo che si tratta di emendamenti aggiuntivi e quindi vale l'ordine di presentazione.

MAFFIOLETTI. Non sono comunque scambiabili perchè sono due normative diverse e su questo punto sono di diverso avviso del ministro Gaspari che non può ritenere che si tratti della stessa cosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Pavan e Saporito.

È approvato.

L'approvazione di questo emendamento preclude la votazione dell'emendamento 6.0.1 presentato dal Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Concorso pubblico)

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 5 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento già illustrato dal Governo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 5 è ammesso il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni statali e non statali, e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno nove anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno nove anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'Albo professionale da almeno nove anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno nove anni di servizio nelle funzioni.

L'ammissione al concorso pubblico avviene mediante valutazione delle seguenti categorie di titoli:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi, attestazione sull'attività svolta nel quinquennio antecedente rilasciati dall'Amministrazione, Ente o Azienda di appartenenza, datore di lavoro e ordine professionale;
- b) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero;
- c) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio di appartenenza;
- d) pubblicazioni scientifiche;
- e) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale conseguiti in corsi organizzati dalla P.A. o da altri Istituti di formazione a livello universitario;
- f) superamento di concorsi di sbarramento interni alla carriera direttiva o area corrispondente;
- g) titoli culturali e specializzazioni post-laurea.

Al concorso pubblico di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 2.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, o qualifica equiparata che la presiede e da due dirigenti generali, scelti anche fra il personale in quiescenza. Funge da segretario un impiegato appartenente alla carriera direttiva inquadrato nell'ottava qualifica funzionale.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i seminari previsti dal precedente articolo 4.

6.1

IL GOVERNO

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, inviterei il Governo, in base alla disponibilità dichiarata dal ministro Gaspari all'inizio a considerare questo emendamento come una proposta aperta, a valutare alcune osservazioni che adesso farò e ad agire di conseguenza e cioè a non mantenere l'emendamento, perchè siamo dinanzi a quel piccolo spazio che rimane per i concorsi pubblici. Questo piccolo spazio viene occupato con questa normativa dall'interno della pubblica amministrazione, perchè quando la regolamentazione dei titoli di ammissione al concorso avviene valutando i rapporti informativi (che tra l'altro non esistono più), i giudizi complessivi dati dall'amministrazione sui propri dipendenti, le attestazioni degli uffici, gli incarichi ed i servizi speciali egualmente dati ai loro dipendenti, e se nella commissione d'esame non viene prevista la presenza di alcun membro esterno ma dei due direttori generali, ditemi voi qual è lo spazio che rimane per l'accesso dall'esterno alla pubblica dirigenza.

Capisco le vivaci pressioni del senatore Saporito, ma qui vi è un minimo di razionalità da mantenere: non si può fare un concorso e una selezione che attribuisca all'amministrazione il potere discriminante e che allo stesso tempo selezioni in modo tale che dall'esterno non entri nella pubblica amministrazione nessuno. Il Governo non

dovrebbe fare più queste proposte: sarebbe questa la cosa migliore. Ma se il ministro Gaspari è stato così sensibile da considerarle aperte al dibattito e al contributo dell'Assemblea, ebbene lo prego di accettare questo mio contributo, cioè l'invito a ritirare l'emendamento, perchè forse è meglio.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, è difficile non condividere le argomentazioni del collega Maffioletti, però bisogna anche dare atto al Ministro che, in sede di formulazione di questo articolo nato in Commissione, un po' faticosamente si era anche tentato di dare indicazioni che potessero sembrare una guida minima per preordinare i meccanismi di accesso ai concorsi, i quali vengono definiti pubblici, anche se io li chiamerei aperti, perchè questi concorsi sono tutti pubblici, se non sbaglio; ma questo è un aspetto formale sul quale non mi soffermo.

Così come è vero che il Ministro è venuto incontro ad esigenze che, all'interno della Commissione, si era pur tentato di formalizzare e alle quali non si era pervenuti (perchè è difficile lavorare in dodici), è pur vero che queste, così come sono formulate, sembrano fatte su misura per vanificare gli obiettivi della disposizione innovativa. Basti dire che (se non c'è malizia, è proprio vero che il mondo è fatto solo di persone per bene!) all'articolo 2, al terzo comma, laddove si definisce la commissione che dovrebbe esaminare i titoli per l'accesso al concorso speciale, si dice che questa Commissione viene nominata con decreto del Ministro competente ed è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza, mentre qui si dice che questa commissione, che dovrebbe selezionare i titoli degli esterni deve essere costituita da due dirigenti generali, scelti anche fra il personale in quiescenza. Magari si tratta di un *lapsus*, però mi sembra che per gli esterni si debba realizzare un maggior controllo nel-

l'accesso che non per gli interni; questa è una condizione di disparità che, comunque, non mi garba.

Concludo dicendo che, a mio parere, un indirizzo ci vuole, perchè rimettersi, così come fa l'articolo 6 del testo licenziato dalla Commissione, ai criteri indicati nel bando vuol dire di fatto lasciare aperti spazi di discrezionalità che potrebbero produrre gli effetti che il collega Maffioletti prima paventava.

E allora qualche cosa ci vorrebbe per garantire la possibilità di rendere effettivo l'accesso agli esterni, perchè così come è formulata, evidentemente, la soluzione non è soddisfacente.

Non di meno, piuttosto che acquisire questa formulazione, che mi sembra escludente, io preferisco votare per l'articolo 6 così come è stato formulato in Commissione.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, nel mio intervento, dopo la relazione del relatore, io ho chiarito in termini credo inequivoci che l'emendamento in questione era un contributo del Governo per dare certezza di diritto agli esterni e ho detto che era una proposta sulla quale si sarebbe potuto lavorare con emendamenti modificativi, per renderla più attinente alla funzione garantista che il Governo intendeva raggiungere con la norma.

Naturalmente, ho anche dichiarato che, ove questo testo non fosse stato gradito all'Assemblea nel suo complesso, quindi non soltanto dalla maggioranza, ma anche ad una parte notevole dell'Assemblea, il Governo lo avrebbe tranquillamente ritirato, ritornando alla formula della Commissione che il Governo però riteneva eccessivamente vaga, meno garantista, meno direi sicura per gli esterni che devono entrare nella dirigenza.

Vedo che vi sono dei dubbi e delle perplessità e che non si è inteso lavorare sul testo presentato dal Governo, che era un'ipotesi di

lavoro, per cui credo che non si debba turbare l'andamento dei nostri lavori con quella che era un'offerta di collaborazione del Governo per migliorare il testo. Pertanto ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Abrogazione di norme in contrasto)

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè le norme previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dai decreti delegati emanati in attuazione della delega contenuta nella medesima».

7.1 PAVAN, SAPORITO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SAPORITO. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, relatore. Sono favorevole.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Signor Presidente, sono

contrario all'emendamento 7.1 in quanto mira a ripristinare all'infinito un metodo che non è selettivo. Quindi dobbiamo essere coerenti: o si ritorna ad una norma di scelta valida per tutti o altrimenti torniamo a creare orti riservati e naturalmente la volontà di scegliere meglio la dirigenza, funzione delicata dello Stato, viene a cadere. Questa è la realtà.

Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Pavan e Saporito.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 7.0.1 e dei relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. ...

(Istituto centrale di statistica)

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazioni da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

7.0.1 IL GOVERNO

All'emendamento 7.0.1 sopprimere le parole: «con gli appositi adattamenti»:

7.0.1/1 SAPORITO, PAVAN, DE CINQUE, VITALONE, D'AMELIO, FALLUCCHI, FOSCHI, FIMOGNARI

All'emendamento 7.0.1 aggiungere il seguente comma:

«La riserva di cui all'articolo 1, lettera a) verrà applicata anche dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, in occasione di

concorsi per l'accesso alla dirigenza, nei confronti del personale già apparentemente alla ex unica categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411».

7.0.1/2 SAPORITO, PAVAN, CURELLA, VITALONE, DI LEMBO, DE CINQUE, PINTO Michele, TOROS

Ricordo che il subemendamento 7.0.1/2 è stato dichiarato improponibile.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, voglio far presente la palese contraddizione in cui la Presidenza sta cadendo avendo ammesso, per la legge n. 70 del 1975, un emendamento che, alla luce delle conclusioni adottate sull'emendamento 7.0.1/2, mio e di altri colleghi, non doveva essere ammesso, così come non dovrebbe essere ammesso neanche l'emendamento del Governo 7.0.1. Ma poiché il nostro subemendamento 7.0.1/2 è accolto dal Governo, sono d'accordo le forze politiche e lo avevamo presentato in Commissione, la sua improponibilità mi sembra strumentale rispetto a un problema che invece è molto sentito.

PRESIDENTE. Non metto in dubbio che si tratti di un problema molto sentito. L'emendamento era stato già dichiarato improponibile e confermo tale decisione. Aggiungo che, per scrupolo, in proposito ho voluto che fosse interpellato il presedente Cossiga.

SAPORITO. Chiedo alla Presidenza che studi la possibilità di dichiarare non proponibile anche l'emendamento 7.0.1 per non cadere in contraddizione con la decisione che ha preso poc'anzi.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, l'Istituto centrale di statistica è amministrazione centrale dello Stato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti in esame.

SAPORITO. Essendo condizionato dalla decisione della Presidenza di ritenere improponibile il mio emendamento 7.0.1/2, per i criteri che ha stabilito inappellabilmente, non illustro l'altro mio emendamento 7.0.1/1 che ritiro perchè allora è da ritenere non proponibile anche l'emendamento 7.0.1 del Governo.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, capisco le ragioni del senatore Saporito, al quale riconfermo l'orientamento positivo del Governo al suo subemendamento. Mi ero riservato di farlo in Aula, l'ho già fatto, lo ripeto ancora. La Presidenza ha ritenuto l'emendamento estraneo alla materia; non è responsabilità di nessuno; si procederà con un provvedimento a parte.

Per quanto riguarda l'Istituto centrale di statistica, debbo far presente che sempre in queste occasioni si è adottato un provvedimento con cui l'Istat è stato aggiunto. Non è il primo provvedimento: ci sono dei precedenti. Senatore Maffioletti, le posso assicurare che ci sono altri provvedimenti.

Ritengo invece valido il rilievo del senatore Saporito con il subemendamento 7.0.1/1 che mira a sopprimere le parole: «con gli appositi adattamenti»; mi pare che nel testo governativo questo dia una specie di deroga ad operare al di là di certi limiti. Quindi ritengo fondato il rilievo e invito l'Assemblea a votare il mio emendamento, modificato nel senso di sopprimere le parole: «con gli appositi adattamenti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal Governo con la modifica testè apportata dal Ministro.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo all'esame della seguente proposta di coordinamento:

Sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: «Estensione del regime transitorio di accesso».

TARAMELLI, DE SABBATA, COSSUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, PERNA, STEFANI, GHERBEZ

Questa proposta è preclusa dalle precedenti votazioni.

Avverto che il Governo ha presentato la seguente proposta di coordinamento: *Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: «tutti i posti che», aggiungere le altre: «si siano resi liberi o che».*

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Vorrei sollevare una questione che presumo di coordinamento. L'articolo 6 è indicato «concorso pubblico». Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che questi sono tutti concorsi pubblici e allora non capisco che senso abbia chiamare pubblico questo concorso previsto dall'articolo 6 che si differenzia notevolmente dalle altre procedure concorsuali, quando anche gli altri sono pubblici. Questo è un tipo di concorso che sarebbe più giusto, anche per intenderci sul significato delle parole, definire aperto, inteso che questi concorsi sono tutti pubblici.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimersi al riguardo?

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a questa modifica. Cosa significa dire concorso aperto? Esiste forse il con-

corso chiuso o il concorso privato? Il concorso non può che essere pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, insiste sulla sua proposta?

GARIBALDI. La ritiro.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Chi si occuperà del coordinamento dovrà vedere, alla luce degli emendamenti accolti, se è corretta la data del 1° gennaio 1985 prevista nel penultimo comma dell'articolo 1. A me sembra che dovrebbe essere sostituita con quella del 1° gennaio 1984. Voi dite che non avete capito, ma molte cose non le ho capito nemmeno io. Vi prego di vedere, in sede di coordinamento, se la data debba essere quella del 1° gennaio 1984.

PRESIDENTE. Vuole formulare una proposta in accordo con il relatore?

Sapevo che in materia di pubblico impiego sorge qualche problema, però certo non è un gran modo di legiferare quello che si sta seguendo.

MURMURA, *relatore*. Se ho ben capito il senso dell'intervento del collega Saporito, egli propone di modificare in sede di coordinamento, nel penultimo comma dell'articolo 1, la decorrenza delle nomine al 1° gennaio 1984 e questo a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1, di iniziativa dei senatori Taramelli, De Sabbata e Maffioletti. Credo che questa richiesta sia esatta e risponda ad una esigenza di correttezza legislativa. Quindi la faccio mia o quanto meno la sostengo e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sulla proposta di coordinamento avanzata dal senatore Saporito.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole.

MAFFIOLETTI. Anch'io la ritengo opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento avanzata dal Governo.

È approvata.

Metto ai voti la seguente proposta di coordinamento avanzata dal senatore Saporito: *All'ultimo comma dell'articolo 1, terza riga, sostituire le parole: «1° gennaio 1985» con le altre: «1° gennaio 1984».*

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista ritengo di dover fare alcune osservazioni, ancorchè apparentemente ovvie. Il disegno di legge al nostro esame non affronta e quindi non risolve il problema delle dirigenze statali, che resta aperto da quando per l'appunto è stata istituita la dirigenza statale. Tuttavia esso non si colloca nel filone dei numerosi provvedimenti che nel corso di questo ultimo decennio si sono succeduti in modo frammentario e settoriale in tema di accesso alla dirigenza delle diverse amministrazioni. Esso affronta il problema per trovarne la soluzione in termini omogenei a tutte le amministrazioni statali, nel contempo ricercando un meccanismo di più rapido svolgimento del processo di accesso alla dirigenza medesima.

Deve essere tuttavia affrontata e risolta la questione di una globale riforma della dirigenza. Per tale obiettivo esiste già un'iniziativa legislativa del Governo che dovrebbe disciplinare questa materia dal momento della istituzione del rapporto fino al momento della sua naturale conclusione, dando così al dirigente statale la consapevolezza delle proprie inderogabili responsabilità ma anche dei diritti inerenti al suo *status*.

Con queste considerazioni e con una sollecitazione, meramente formale, perchè non bisogna misconoscere che il Ministro per la funzione pubblica è estremamente sollecito, per cui ci auguriamo che dal Governo giunga a questo ramo del Parlamento rapidamente il progetto di soluzione globale del problema, annunciamo il nostro voto favorevole. *(Applausi dalla sinistra)*.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, abbiamo manifestato la nostra contrarietà al provvedimento in esame per una ragione di politica generale della pubblica amministrazione. Una volta che il decreto n. 748, che affermava il principio della formazione professionale e dei corsi indetti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, non è stato applicato, v'era il problema di sanare la questione con una riforma organica della dirigenza, rivedendo i motivi per cui i corsi di formazione non avevano funzionato, riducendo la durata, riorganizzandoli su nuove basi, non accettando però una pressione sorda, che si è manifestata in questi anni, a non fare questi corsi, a pretendere un passaggio in blocco nella dirigenza.

La questione in sé non poteva avere un'autonoma dignità legislativa e doveva trovare una sistemazione nella riforma della dirigenza statale. Ma il ritardo del Governo nella presentazione del disegno di legge ha portato ad una emergenza. È chiaro che al vagone dell'emergenza si sono agganciati poi tutti. Il sistema del merito comparativo proposto dal Governo in blocco o quasi risulta inaccettabile; abbiamo lavorato per introdurre criteri di selezione ed anche per ridurre la quota riservata al merito comparativo; inoltre abbiamo lavorato anche per introdurre almeno una quota minima di accesso dall'esterno.

Alcune proposte sono state accettate dalla Commissione, ma sono passate con il voto dell'Aula; ciò attenua la nostra contrarietà al provvedimento.

Certamente lo avremmo potuto vedere con favore ove fosse introdotto il principio della transitorietà del regime, poiché occupare i posti del 1984 e del 1985 poteva anche comprendersi, ma adottare tale sistema speciale per tutti gli anni a venire ci sembra una forzatura, anche perchè il ministro Gaspari ha dichiarato che tra un mese il Governo presenterà un disegno di legge organico.

Pertanto serbiamo la nostra contrarietà anche con le note positive che abbiamo colto nel lavoro dell'Assemblea e confidiamo che nell'altro ramo del Parlamento con ulteriori miglioramenti, il disegno di legge possa essere approvato anche con il nostro voto positivo.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Desidero intervenire per esprimere il voto favorevole del Movimento sociale italiano. Abbiamo visto nel provvedimento i due grandi temi sui quali si è mosso il Governo e ai quali l'Aula ha espresso il suo assenso.

Il primo provvedimento di generale sanatoria va a copertura di tutto il danno che è stato provocato non solo alla pubblica amministrazione, intesa oggettivamente, ma anche ai preposti della pubblica amministrazione, ai dirigenti ed agli alti funzionari dello Stato da un blocco che è durato più di 10 o 12 anni. Di tale blocco hanno subito danni molti funzionari e il provvedimento in questione riesce a rimettere in situazione di diritto, anche se tardivamente, tante legittime aspettative meritevoli, secondo noi, di apprezzamento e di convalida.

Meno positivo è il voto in relazione alla norma con la quale si vorrebbe definitivamente regolare il sistema di accesso alla dirigenza statale. Ci sembra però che l'impegno che il ministro Gaspari personalmente ha assunto in materia di presentare entro un mese al Parlamento un disegno di legge sulla riforma organica della dirigenza statale, in relazione alla possibilità riconosciuta che a questi alti livelli di funzionalità possano concorrere anche forze esterne estremamente

qualificate dal punto di vista professionale possa indurci a guardare con ottimismo anche la norma cosiddetta di regime: per questa ragione abbiamo ritenuto di esprimere e confermiamo il nostro voto favorevole.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Anche noi esprimiamo voto favorevole nonostante alcune perplessità, per esempio in ordine al fatto che contestualmente dovranno espletarsi concorsi per i posti nel 1984 — concorsi pubblici addirittura! — mentre non saranno ancora stati svolti i concorsi interni per metodo comparativo o i concorsi speciali: ritengo che l'emendamento comunista porti confusione nella pubblica amministrazione. Esso è stato approvato da questa Assemblea e noi lo rispettiamo, ma chi lo ha proposto si assumerà anche la responsabilità del ridicolo di fronte alla categoria interessata.

Esprimiamo il nostro voto positivo anche se avremmo voluto risolvere in questa sede anche il problema della dirigenza del parastato. Era nostra ferma intenzione far approvare quell'emendamento su cui c'era l'accordo del Governo; ci dispiace di non averlo potuto fare e ci riserviamo di presentare, dato l'assenso del Governo e delle forze politiche, un apposito disegno di legge composto di un unico articolo che sani la carenza verificatasi nella discussione e nell'approvazione del provvedimento.

Abbiamo dato il nostro apporto per un disegno di legge organico; altri hanno reso meno organico, anzi disorganico e confuso il disegno di legge: il Parlamento è sovrano, però la gente poi saprà come abbiamo agito e potrà giudicare se eravamo coerenti noi o se sono stati coerenti gli altri. Confermo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voto il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Vitalone ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: BOMPIANI ed altri. — «Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (513).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GUALTIERI, LEOPIZZI, ROSSI e VENANZETTI. — «Modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli» (740);

BERLANDA, PASTORINO, D'ONOFRIO, BEORCHIA, NEPI, DI LEMBO, FERRARA NICOLA, RIGGIO e DE CINQUE. — «Modificazioni della composizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti» (741);

SANTALCO, BOZZELLO VEROLE e MIANA. — «Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato» (742).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Provvedimenti urgenti per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, al restauro e valorizzazione dei beni culturali» (732) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge «Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.» (695) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 17 maggio 1984, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, 81 e 593, terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata). (Doc. IV, n. 38).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze con lettera in data 22 maggio 1984, ha trasmesso i volumi concernenti le analisi delle dichiarazioni IVA presentate dai contribuenti nel 1982 e le analisi delle richieste di registrazione presentate nel 1980.

Detta documentazione sarà inviata alle 6^a Commissione permanente.

Mozioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

PINTUS, CAVAZZUTI, MILANI Eliseo, NAPOLEONI, ANDERLINI, ALBERTI, FIORI, OSSICINI. — Il Senato,

considerato che la pubblicazione a cura del Ministro delle finanze dei cosiddetti «libri bianchi» sull'imposizione fiscale ha posto in ulteriore evidenza le gravi spere-

quazioni esistenti nella distribuzione della pressione fiscale, sicchè risultano particolarmente penalizzati i redditi da lavoro dipendente, nei cui soli confronti sembra debba operare il principio di progressività dell'imposta;

ritenuta l'urgenza di apportare efficaci correttivi volti ad assicurare, almeno nel breve periodo, un parziale riequilibrio della detta imposizione ed una meno iniqua ripartizione di essa su tutti i contribuenti, in modo da assicurare almeno in parte l'attuazione del principio fissato dall'articolo 53 della Costituzione;

considerato, in particolare:

1) che gran parte delle liste predisposte dall'Anagrafe tributaria sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministro delle finanze resta inutilizzata presso gli uffici distrettuali;

2) che questi ultimi, soprattutto nelle sedi a più alto indice di evasione, presentano preoccupanti carenze di personale qualificato, soprattutto per quanto riguarda quello addetto alle verifiche ed agli accertamenti;

3) che la legislazione vigente, a causa dei regimi agevolativi via via introdotti, consente la sopravvivenza di larghe fasce di erosione della base imponibile e, d'altro canto, non sanzionando espressamente con la nullità (o almeno con l'inopponibilità all'Amministrazione) i negozi simulati ed indiretti, altrove considerati come *abus de droit*, rende di fatto usualmente praticabile l'elusione di norme imperative;

4) che la molteplicità e varietà di aliquote nelle ritenute alla fonte sui redditi da capitale, oltre a ferire gravemente il principio di progressività, appaiono ingiustificate e comunque non sono sorrette da adeguata motivazione in termini di politica di allocazione del risparmio,

impegna il Governo:

1) a procedere ad una graduale riduzione della progressività dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche, accompagnando tale progressiva riduzione al correttivo di un'altrettanto graduale imposizione patrimoniale, agendo su entrambi i fronti in modo da assicurare il medesimo livello di gettito tributario;

2) a sollevare il personale degli uffici periferici addetto all'attività di verifica ed accertamento da altri incarichi, in particolare da quelli di controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti dotati di reddito da lavoro dipendente, nonchè a rendere obbligatorio l'esame di un numero minimo annuale di dichiarazioni tra i soggetti segnalati dall'Anagrafe tributaria;

3) ad attivare adeguati controlli sull'attività di quest'ultima e a disporre il potenziamento;

4) a limitare il potere discrezionale degli organi che procedono alle verifiche ed agli atti di accertamento nella scelta dei contribuenti da assoggettare a controllo, estendendo i programmi ministeriali alle verifiche della Guardia di finanza;

5) ad introdurre strumenti di coordinamento e di reciproco controllo tra detti organi, in modo da limitare al massimo il regime di separatezza in cui attualmente si trovano ad operare;

6) ad eliminare progressivamente tutte le cause di erosione della base imponibile, riducendo i regimi agevolativi esistenti fino alla loro totale scomparsa;

7) ad attuare più severi controlli su tutta la produzione di atti interpretativi sin qui emessi dall'Amministrazione centrale nella vigenza dell'attuale legislazione tributaria ed in particolare sulle risoluzioni, sospettabili di essere state, e di essere tuttora, veicolo di favoritismi;

8) ad operare un graduale livellamento delle aliquote d'imposta sui redditi da capitale, effettuando l'unificazione ai livelli più elevati previsti dalla legislazione nei confronti di coloro — persone fisiche e persone giuridiche — che desiderano sottrarsi alle conseguenze della progressività ed ai livelli più bassi per coloro che optano per il pagamento di semplici ritenute d'acconto.

(1 - 00037)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

MARGHERI, MILANI Eliseo. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il parere del Governo sul piano di razionalizzazione produttiva del gruppo « Pirelli ».

Considerata l'importanza di tale gruppo, che ha dimensioni sovranazionali;

considerato, altresì, che il piano di razionalizzazione del gruppo, presentato alle organizzazioni sindacali, può far leva sulle possibilità di espansione degli investimenti e della produzione all'estero, anche in contrasto con gli interessi della collettività nazionale;

sottolineata la gravità delle scelte che il piano di razionalizzazione prevede per quanto riguarda lo smantellamento dello stabilimento della Bicocca di Milano, dove andrebbero perduti, senza alcun investimento sostitutivo e senza alcun piano di mobilità, più di 1.000 posti di lavoro;

rilevato che la « Pirelli » rifiuta di prendere in considerazione, nella trattativa, gli interessi generali dell'economia italiana, pur ricevendo dall'intervento pubblico, come tutte le grandi imprese, un consistente sostegno finanziario,

gli interpellanti chiedono di sapere:

a) qual è il giudizio del Governo sulla situazione del settore e sul piano presentato dal gruppo « Pirelli »;

b) quale iniziativa si propone il Governo per evitare che la politica delle multinazionali comprometta primari interessi del nostro Paese;

c) come il Governo intende rappresentare, con apposite iniziative di pressione politica, gli interessi della collettività di fronte ad orientamenti così nettamente contrari agli obiettivi di difesa dell'occupazione e di qualificazione dell'apparato produttivo.

(2 - 00141)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a) il suo giudizio sugli accordi realizzati dalla « Montedison » con una grande società americana per quanto attiene il settore farmaceutico;

b) le iniziative che il Ministero (o, comunque, il Governo) intende prendere per contrastare i rischi di riduzione delle attività di ricerca e di paralisi dell'innovazione tecnologica, presenti attualmente nel settore farmaceutico;

c) gli orientamenti che il Governo intende assumere per affrontare, in modo equilibrato e razionale, il complesso e delicatissimo rapporto tra l'esigenza di difendere un settore essenziale per il nostro Paese, anche per la sua collocazione internazionale, e quella di razionalizzare il mercato interno in cui si sono formate anche sacche di spreco e di speculazione.

(3 - 00437)

MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se intende assumere una iniziativa, per quanto attiene ai suoi poteri di indirizzo, per invitare la società « Nuova SIAS » a recedere dalle sue decisioni unilaterali in merito alla ristrutturazione della « Breda Siderurgica » di Sesto San Giovanni, dove l'azienda ha proceduto, senza che fosse concluso il confronto con il sindacato, alla pratica espulsione dalla produzione di molte centinaia di lavoratori;

b) se intende promuovere un più ampio confronto per esaminare la possibilità di procedere ad una più consistente riconversione produttiva, sviluppando la produzione di prodotti finiti, con l'acquisto di semilavorati da altri stabilimenti, in modo da mantenere e accrescere le attività più qualificate e a più alto valore aggiunto, per aumentare così la competitività dell'impresa pubblica e difendere i livelli occupazionali senza compromettere la politica di ridimensionamento della produzione siderurgica globale.

(3 - 00438)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SCEVAROLLI, SELLITTI, MARINUCCI MARIANI, MASCIADRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerate l'imminenza e l'importanza che rivestono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, nonchè il paventato assenteismo che potrebbe trovare una causa nella distrazione degli elettori, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga necessario intensificare la campagna pubblicitaria radiotelevisiva per richiamare ai cittadini le finalità, la data e le modalità di questa importante consultazione elettorale, sulla quale si basa il rilancio della Comunità europea, e se non ritenga di inserire il richiamo, per una maggiore efficacia, in quelle ore che — a detta di recenti sondaggi compiuti e portati a giustificazione degli alti compensi elargiti ai conduttori — sono occupate da programmi di vasto ascolto, utilizzando quindi questa opportunità anche per finalità di più elevato interesse collettivo.

(4 - 00911)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) chi abbia autorizzato l'effettuazione dei servizi di « ronda cittadina » da parte di militari in servizio di leva, comandati da un graduato di truppa anch'esso in servizio di leva, armati con manganelli del tipo in uso presso le forze di polizia;

2) quali siano le ragioni dell'ordine e quali siano le ipotesi per le quali si prevede l'uso da parte dei suddetti militari del « manganello d'ordinanza »;

3) da quale data siano iniziati i servizi di ronda in tal modo equipaggiati e se l'iniziativa sia limitata al presidio militare di Roma (dove è stata verificata la « novità ») o sia, al contrario, diffusa su tutto il territorio nazionale;

4) se i militari in questione abbiano ricevuto un particolare addestramento per l'uso del manganello.

(4 - 00912)

D'AMELIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la stampa ha informato che l'ANIC avrebbe affidato, a trattativa privata, commesse di lavoro ad imprese del Centro-Nord senza neppure rispettare le percentuali di legge che devono essere assegnate alle imprese del Mezzogiorno d'Italia;

rilevato che, nel caso specifico, l'affidamento di commesse ad imprese del Centro-Nord toglie lavoro ad imprese della Basilicata che già operano all'interno dello stabilimento ANIC di Pisticci e che ciò aggraverà ulteriormente la situazione occupazionale della Valle del Basento, già di per sè drammatica per il perdurare di una crisi economica dell'ANIC, della ex Liquichimica e degli altri impianti minori, a causa della insensibilità delle Partecipazioni statali che data da qualche decennio,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative si intendono adottare per bloccare detti affidamenti a garanzia delle imprese lucane;

2) quali impegni si assumono da parte delle Partecipazioni statali per la ripresa economica della Valle del Basento.

(4 - 00913)

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il disegno di legge (atto Senato n. 693) per la sistemazione del personale precario della scuola prevede, all'articolo 3, « la graduale immissione in ruolo degli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano... »;

considerato che il disegno di legge suddetto non prevede la sistemazione in ruolo anche del personale insegnante con nomina di durata annuale conferita dai presidi o dai direttori didattici (personale scuola materna) e che ciò, oltre a far perdurare lo stato precario della scuola, costituisce

atto di ingiustizia palese nei confronti di insegnanti che assolvono egregiamente ai loro doveri;

rilevato che la stessa situazione discriminatoria potrebbe verificarsi anche nei confronti del personale non docente con nomina conferita dai presidi o dai direttori didattici;

visto che la Commissione pubblica istruzione del Senato, a larga maggioranza, intende correggere la norma.

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro, anche in sede di discussione in Commissione, per ovviare alla discriminazione nei confronti del personale docente e non docente della scuola con nomina conferita dai presidi o dai direttori didattici.

(4-00914)

**Ordine del giorno
per la seduta di sabato 26 maggio 1984**

PRESIDENTE. Essendo stato esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno per le

sedute odierne, la seduta convocata per il pomeriggio, alle ore 16,30, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 26 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (735).

La seduta è tolta (ore 13,50).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari